



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 728

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

07/10/2018 - 01:03

Indice

1. DDL S. 728 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 728.	5
1.3. Trattazione in Commissione	6
1.3.1. Sedute	7
1.3.2. Resoconti sommari	8
1.3.2.1. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)	9
1.3.2.1.1. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 9 (pom.) del 19/09/2018.	10
1.3.2.1.2. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 10 (pom.) del 25/09/2018.	18
1.3.2.1.3. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 22 (pom.) del 02/10/2018.	23
1.3.2.1.4. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 23 (pom.) del 03/10/2018.	24
1.4. Trattazione in consultiva	25
1.4.1. Sedute	26
1.4.2. Resoconti sommari	29
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	30
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 10 (pom., Sottocomm. pareri) del 02/10/2018.	31
1.4.2.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	33
1.4.2.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 4 (pom., Sottocomm. pareri) del 18/09/2018.	34
1.4.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	36
1.4.2.3.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 36 (pom.) del 02/10/2018.	37
1.4.2.3.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 38 (pom.) del 03/10/2018.	41
1.4.2.4. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)	45
1.4.2.4.1. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 5 (pom., Sottocomm. pareri) del 18/09/2018.	46
1.4.2.4.2. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 6 (ant., Sottocomm. pareri) del 19/09/2018.	47
1.4.2.5. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	48
1.4.2.5.1. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 28 (pom.) del 19/09/2018.	49

1.4.2.5.2. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 29 (pom.) del 25/09/2018	57
1.4.2.5.3. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 30 (pom.) del 26/09/2018	63
1.4.2.5.4. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 32 (pom.) del 02/10/2018	66
1.4.2.5.5. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 33 (pom.) del 03/10/2018	69
1.4.2.6. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita')	71
1.4.2.6.1. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 13 (pom.) del 26/09/2018	72
1.4.2.6.2. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 15 (pom.) del 02/10/2018	80
1.4.2.6.3. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 16 (pom.) del 03/10/2018	84
1.4.2.6.4. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 17 (pom.) del 04/10/2018	86

1. DDL S. 728 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 728
XVIII Legislatura

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale
Titolo breve: *Piccole produzioni agroalimentari locali*

Iter
19 settembre 2018: in corso di esame in commissione
Successione delle letture parlamentari
S.728 **in corso di esame in commissione**

Iniziativa Parlamentare

[Gianpaolo Vallardi](#) (L-SP-PSd'Az)

Cofirmatari

[Giorgio Maria Bergesio](#) (L-SP-PSd'Az), [Rosellina Sbrana](#) (L-SP-PSd'Az), [Paolo Ripamonti](#) (L-SP-PSd'Az), [Paolo Arrigoni](#) (L-SP-PSd'Az), [Luigi Augussori](#) (L-SP-PSd'Az), [Alberto Bagnai](#) (L-SP-PSd'Az), [Claudio Barbaro](#) (L-SP-PSd'Az), [Anna Cinzia Bonfrisco](#) (L-SP-PSd'Az), [Stefano Borghesi](#) (L-SP-PSd'Az), [Simone Bossi](#) (L-SP-PSd'Az), [Umberto Bossi](#) (L-SP-PSd'Az), [Luca Briziarelli](#) (L-SP-PSd'Az), [Francesco Bruzzone](#) (L-SP-PSd'Az), [Roberto Calderoli](#) (L-SP-PSd'Az), [Maurizio Campari](#) (L-SP-PSd'Az), [Massimo Candura](#) (L-SP-PSd'Az), [Maria Cristina Cantu'](#) (L-SP-PSd'Az), [Marzia Casolati](#) (L-SP-PSd'Az), [William De Vecchis](#) (L-SP-PSd'Az), [Antonella Faggi](#) (L-SP-PSd'Az), [Roberta Ferrero](#) (L-SP-PSd'Az), [Sonia Fregolent](#) (L-SP-PSd'Az), [Umberto Fusco](#) (L-SP-PSd'Az), [Tony Chike Iwobi](#) (L-SP-PSd'Az), [Raffaella Fiormaria Marin](#) (L-SP-PSd'Az), [Roberto Marti](#) (L-SP-PSd'Az), [Enrico Montani](#) (L-SP-PSd'Az), [Tiziana Nisini](#) (L-SP-PSd'Az), [Andrea Ostellari](#) (L-SP-PSd'Az), [Giuliano Pazzaglini](#) (L-SP-PSd'Az), [Emanuele Pellegrini](#) (L-SP-PSd'Az), [Pasquale Pepe](#) (L-SP-PSd'Az), [Simona Pergreffi](#) (L-SP-PSd'Az), [Cesare Pianasso](#) (L-SP-PSd'Az), [Simone Pillon](#) (L-SP-PSd'Az), [Daisy Pirovano](#) (L-SP-PSd'Az), [Pietro Pisani](#) (L-SP-PSd'Az), [Mario Pittoni](#) (L-SP-PSd'Az), [Nadia Pizzol](#) (L-SP-PSd'Az), [Stefania Pucciarelli](#) (L-SP-PSd'Az), [Erica Rivolta](#) (L-SP-PSd'Az), [Massimiliano Romeo](#) (L-SP-PSd'Az), [Gianfranco Rufa](#) (L-SP-PSd'Az), [Maria Saponara](#) (L-SP-PSd'Az), [Paolo Saviane](#) (L-SP-PSd'Az), [Christian Solinas](#) (L-SP-PSd'Az), [Donatella Tesei](#) (L-SP-PSd'Az), [Paolo Tosato](#) (L-SP-PSd'Az), [Manuel Vescovi](#) (L-SP-PSd'Az), [Cristiano Zuliani](#) (L-SP-PSd'Az), [Elena Fattori](#) (M5S), [Francesco Mollame](#) (M5S)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **31 luglio 2018**; annunciato nella seduta n. 29 del 31 luglio 2018.

Classificazione TESEO

COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI , VENDITA DIRETTA , IMPRESE AGRICOLE ,
PRODOTTI AGRICOLI , PRODOTTI ALIMENTARI

Articoli

PRODOTTI ITTICI (Artt.1, 2), ECONOMIA LOCALE (Art.1), TERRITORIO DELLE PROVINCE (Art.1), ETICHETTATURA DI PRODOTTI (Art.3), MARCHI DI QUALITA' GARANZIA E IDENTIFICAZIONE (Art.4), LICENZE COMMERCIALI (Art.4), MERCATI (Art.5), NEGOZI E RIVENDITE (Art.5), IGIENE (Artt.6 - 9), PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE AGRICOLA (Art.7), FORMAZIONE PROFESSIONALE (Art.8), ISPEZIONI SANITARIE (Art.9), DECRETI MINISTERIALI (Art.10), MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO (Art.10), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.10)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Giorgio Maria Bergesio](#) (L-SP-PSd'Az) (dato conto della nomina il 19 settembre 2018) .

Assegnazione

Assegnato alla [9^a Commissione permanente \(Agricoltura e produzione agroalimentare\)](#) in sede **redigente** il 10 settembre 2018. Annuncio nella seduta n. 34 dell'11 settembre 2018.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanita'), 13^a (Ambiente), 14^a (Unione europea)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 728

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 728
XVIII Legislatura

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale
Titolo breve: *Piccole produzioni agroalimentari locali*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente

[N. 9 \(pom.\)](#)

19 settembre 2018

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

[N. 10 \(pom.\)](#)

25 settembre 2018

Sulle audizioni
informative
nell'ambito del ddl

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente

[N. 22 \(pom.\)](#)

2 ottobre 2018

Audizione
informale

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 23 \(pom.\)](#)

3 ottobre 2018

Audizione
informale

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 9[^] Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 9 (pom.) del 19/09/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCLEDÌ 19 SETTEMBRE 2018
9ª Seduta

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
Manzato.*

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ringraziato il sottosegretario Manzato per la sua presenza, introduce l'interrogazione n. 3-00175 all'ordine del giorno, dando la parola al rappresentante del Governo per la risposta.

Il sottosegretario MANZATO conferma l'alta attenzione del ministro Centinaio per le problematiche del settore ippico segnalate nell'interrogazione e la volontà di affrontarle e risolverle. Ciò, però, richiederà un superamento degli interventi a carattere meramente emergenziale e una politica di tipo organico.

Evidenzia quindi l'alto numero di atti che sono stati trattati dall'amministrazione, circa 40.000 per il 2017 e poco più di 21.000 per il 2018, sottolineando la complessità dell'*iter* amministrativo-contabile e talora la necessità di integrare dati o informazioni mancanti.

Dà quindi conto in dettaglio della situazione dei pagamenti arretrati del settore per quanto riguarda i premi relativi alle ultime annualità, sottolineando che il Governo sta già lavorando a una modifica del

decreto ministeriale n. 681 del 2016 e all'individuazione di misure per velocizzare e semplificare i pagamenti, anche attraverso la costituzione di un'apposita *task force*.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*), in qualità di interrogante, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, pur apprezzando l'impegno del Governo per cercare una soluzione ai problemi segnalati, sottolinea come il settore ippico sia ormai allo stremo, a causa dei ritardi nei pagamenti. Una vera soddisfazione si potrà quindi avere solo quando tali criticità saranno definitivamente superate. Evidenzia in particolare l'inefficienza degli uffici competenti, che non forniscono nessuna risposta agli operatori. La Commissione è ovviamente pronta a collaborare con il Governo, qualora si ritenga necessario un intervento legislativo *ad hoc*.

Il sottosegretario MANZATO, a integrazione del precedente intervento, evidenzia che, mentre si stanno studiando soluzioni per accelerare i pagamenti arretrati, le criticità del settore potranno essere superate solo con una riforma complessiva, alla quale dovrà lavorare la *task force* già richiamata. In questo senso, il contributo del Parlamento sarà certamente utile e apprezzato.

Il [PRESIDENTE](#) conferma la massima attenzione della Commissione per i problemi del settore ippico, rinviando all'Ufficio di Presidenza le decisioni su eventuali iniziative di approfondimento.

Dichiara infine concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE REDIGENTE

[\(728\) VALLARDI ed altri.](#) - *Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale*

(Discussione e rinvio)

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) riferisce che il disegno di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale.

Specifica che la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento ricorda preliminarmente che l'Italia si caratterizza, oltre che per la varietà e la bellezza del territorio, anche per la presenza di numerose piccole produzioni alimentari tipiche e di qualità, e che i consumatori manifestano sempre maggiore interesse per i prodotti locali provenienti da filiere produttive corte o cortissime. Lo scopo del disegno di legge è appunto quello di valorizzare le cosiddette "piccole produzioni locali" (PPL), che sono una realtà ormai consolidata nei territori delle regioni Veneto, dal 2008, e Friuli Venezia Giulia dal 2011, individuando un percorso semplice per permettere agli agricoltori e agli allevatori la lavorazione e la vendita, in ambito locale, di piccoli quantitativi di alimenti prodotti all'interno dell'azienda agricola, nel rispetto della sicurezza igienico-sanitaria e salvaguardando la tipicità e la tradizione locale, fornendo inoltre un'importante integrazione al reddito per gli operatori.

Rileva che il disegno di legge si compone di dodici articoli. All'articolo 1 sono enunciate, al comma 1, le finalità e i principi sui quali si basa la proposta in esame, vale a dire la promozione e valorizzazione

della produzione, trasformazione e vendita da parte degli imprenditori agricoli e ittici di piccoli quantitativi di prodotti alimentari primari e trasformati, di origine animale o vegetale, riconoscibili da una specifica indicazione in etichetta, che rispettino i principi di salubrità, marginalità, localizzazione, limitatezza e specificità. Il comma 2 definisce le "piccole produzioni locali - PPL" come i prodotti agricoli primari o trasformati ottenuti presso un'azienda agricola o ittica, destinati, in piccole quantità, alla somministrazione e vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia e delle province contermini della sede di produzione. Ciò è essenziale per garantire la freschezza dei prodotti, nella logica della "filiera corta" o del "chilometro zero".

L'articolo 2 prevede, al comma 1, che le disposizioni contenute nel disegno di legge si applicano agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e agli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 4 del 2012, titolari di un'azienda agricola o ittica, che lavorano e vendono prodotti provenienti dall'azienda stessa. Il comma 2 stabilisce che gli imprenditori agricoli, nell'ambito dell'attività di agriturismo, possono avvalersi di prodotti PPL anche di altre aziende agricole, purché ottenute in conformità con le disposizioni della legge. Il comma 3 specifica che la produzione primaria è svolta in terreni di pertinenza aziendale.

L'articolo 3 dispone le PPL devono essere vendute nel rispetto delle vigenti disposizioni europee in materia di etichettatura e di rintracciabilità dei prodotti alimentari. A tal fine i prodotti devono indicare in etichetta, in maniera chiara e leggibile, la dicitura "PPL - piccole produzioni locali", seguita dal comune o dalla provincia di produzione e dal numero di registrazione dell'attività.

Si sofferma quindi sull'articolo 4, che istituisce (comma 1), con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il marchio "PPL - piccole produzioni locali". La licenza d'uso del marchio (comma 2) è concessa a titolo gratuito, su domanda dell'interessato, dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Il marchio può essere utilizzato soltanto con riferimento ai prodotti alimentari appartenenti alle PPL (comma 3), sia da solo che affiancato ad altri marchi già autorizzati (comma 4). La concessione del marchio non obbliga al suo utilizzo (comma 5).

All'articolo 5, il comma 1 stabilisce che la somministrazione e vendita diretta dei PPL possono essere effettuate presso la propria azienda, nell'ambito dei mercati o negli esercizi di commercio al dettaglio. Il comma 2 dispone che i comuni, nel caso di apertura di mercati alimentari locali, possono riservare agli imprenditori agricoli o ittici almeno il 20 per cento del totale dell'area destinata al mercato. Il comma 3 prevede che gli esercizi commerciali possano dedicare alle PPL appositi spazi di vendita in modo da renderle immediatamente visibili.

All'articolo 6 sono fissati i requisiti generali applicabili ai locali e alle attrezzature, nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene degli alimenti.

Richiama altresì l'articolo 7, che detta i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività, consentendo di utilizzare, per le attività di lavorazione, produzione e vendita, i locali siti nell'abitazione, compresi i vani accessori, e i locali siti nelle pertinenze dell'abitazione e nelle strutture agricolo-produttive dell'imprenditore agricolo o ittico delle PPL, senza l'obbligo di cambio di destinazione d'uso, aerati naturalmente e adeguatamente illuminati.

L'articolo 8 prevede al comma 1 che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano istituire corsi di formazione per il personale addetto a lavorazione, preparazione, trasformazione, confezionamento e trasporto e vendita delle PPL. Fatto salvo il caso che gli addetti abbiano già una preparazione ritenuta adeguata dall'autorità competente (comma 2), i corsi hanno lo scopo di far acquisire nozioni relativamente alle buone prassi di igiene nella lavorazione trasformazione e vendita delle PPL, all'applicazione delle corrette prassi operative nonché a elementi di microbiologia e, tra gli altri, al sistema di autocontrollo igienico (HACCP) (comma 3).

L'articolo 9 stabilisce che le autorità ai quali spetta il controllo per l'accertamento delle infrazioni alle disposizioni della legge sono i servizi veterinari e di igiene delle ASL competenti per territorio, e che le amministrazioni competenti possono avvalersi di organi di polizia amministrativa locale anche attraverso l'istituzione di appositi gruppi di intervento.

L'articolo 10 reca le disposizioni finali. Il comma 1 demanda a un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministero della salute, di stabilire il "Paniere PPL", ossia l'elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici con l'indicazione dei relativi piccoli quantitativi in termini assoluti che rientrano nella disciplina delle PPL. Il comma 2 stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottino le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione delle PPL.

L'articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 12 disciplina l'entrata in vigore della legge.

Ricorda infine che il disegno di legge in esame è stato assegnato alla Commissione 9a in sede redigente, previ pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e 14ª.

Riservandosi ulteriori interventi in relazione all'andamento della discussione, anticipa l'intenzione di introdurre nel testo sanzioni amministrative, per punire l'eventuale uso abusivo del marchio "PPL". Infine ritiene opportuno svolgere un breve ciclo di audizioni sul disegno di legge a cominciare dai funzionari degli uffici competenti della regione Veneto, che per prima ha introdotto una normativa analoga a quella in discussione, con particolare riferimento ai responsabili dei controlli igienico-sanitari delle ASL.

Si apre la discussione generale.

Il presidente [VALLARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*), anche in qualità di primo firmatario del disegno di legge in esame, sottolinea l'importanza del provvedimento, che ha già registrato un interesse trasversale fra tutte le forze politiche. L'agricoltura italiana ha produzioni di eccellenza, che spesso devono confrontarsi sui mercati internazionali con casi di abusi e contraffazioni. Da qui la battaglia da condurre in Europa per rivedere le norme sull'etichettatura e la tutela dell'origine.

Nell'attesa che ciò accada, il disegno di legge in esame può dare un notevole aiuto agli agricoltori, soprattutto a quelli di piccola dimensione, consentendo di valorizzare le loro produzioni tradizionali, garantendo procedure amministrative di tipo semplificato, pur nel rispetto della qualità e della sicurezza dei prodotti.

La senatrice [ABATE](#) (*M5S*) dichiara di accogliere con entusiasmo il disegno di legge, rilevandone le notevoli potenzialità. Soprattutto per i territori montani, come quelli della sua Regione, la proposta normativa in esame potrebbe consentire agli agricoltori maggiore facilità nella vendita dei prodotti che spesso sono loro già richiesti, incentivando la ripresa di produzioni dismesse e lo sviluppo dei territori, anche per contrastare lo spopolamento e offrire nuove opportunità ai giovani.

Al tempo stesso raccomanda la massima attenzione alla tutela degli aspetti igienico-sanitari, per evitare che il prevedibile sorgere di tante piccole realtà imprenditoriali possa condurre a un allentamento dei controlli.

La senatrice [FATTORI](#) (*M5S*) esprime a sua volta apprezzamento per il provvedimento in esame, che non incentiva solo l'attività di produzione dei prodotti primari, ma anche quella di trasformazione. Nel raccomandare anch'ella un'adeguata vigilanza sui profili igienico-sanitari, auspica che da parte delle Regioni che dovranno accompagnare i piccoli produttori locali vi siano procedure celeri e risposte chiare per semplificare l'*iter* burocratico - amministrativo, evitando scorciatoie di tipo clientelare.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) si associa all'apprezzamento dei colleghi per il testo in esame. Nel merito, segnala l'opportunità di un maggiore coinvolgimento dei comuni, che in quanto più vicini ai piccoli agricoltori potrebbero meglio supportarli nello svolgimento delle pratiche amministrative. Sulla

possibilità di corsi di formazione istituiti dalle regioni, richiamata dall'articolo 8, invita a verificare che siano realmente adeguati e non solo una fonte di facili guadagni per chi li dovrà organizzare. Infine, raccomanda di vigilare che le piccole produzioni oggetto di vendita siano solo quelle effettivamente prodotte dagli agricoltori interessati.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) esprime anch'egli apprezzamento per gli obiettivi del provvedimento, rilevando tuttavia la necessità di effettuare un approfondimento sui rapporti tra la disciplina ivi contenuta e le norme analoghe già esistenti a livello nazionale e regionale, per evitare sovrapposizioni o conflitti. Cita in proposito il caso delle norme sulle produzioni agricole tradizionali (PAT), per le quali ad esempio sono già stati definiti alcuni panieri.

Ritiene infine opportuno svolgere un ampio ciclo di audizioni con tutti i soggetti competenti, dalle organizzazioni agricole (professionali e della cooperazione) alle Regioni, ai responsabili dei controlli igienico-sanitari e del contrasto alla contraffazione (ICQRF). Pur condividendo gli obiettivi di semplificazione burocratica proposti dal testo, occorre infatti garantire il rispetto della sicurezza alimentare e la prevenzione di eventuali abusi. In particolare, si deve assicurare che le aziende vendano esclusivamente i propri prodotti e non, magari surrettiziamente, quelli provenienti da aziende associate di altri territori.

Il senatore [MOLLAME](#) (M5S) conferma il proprio sostegno al disegno di legge, sottoscritto da lui e da altri colleghi del Movimento 5 Stelle. La proposta vuole aiutare i piccoli produttori agricoli, che sono una categoria ormai in grande difficoltà essendo spesso anche vessati da controlli inutilmente gravosi e burocratici. Le autorità non devono essere "nemiche" degli operatori, ma devono incoraggiarne l'attività nel rispetto delle regole, per sostenere lo sviluppo dei territori rurali, anche attraverso sinergie tra produzione agroalimentare e turismo.

Il senatore [BERUTTI](#) (FI-BP) condivide le finalità del disegno di legge in esame, sottolineando anch'egli l'esigenza di verificare le eventuali sovrapposizioni con analoghe norme di livello nazionale e locale già applicate. Occorre certamente sostenere i piccoli produttori locali, snellendo i controlli e gli adempimenti burocratici, senza però rinunciare alle necessarie garanzie, anche per prevenire abusi e falsificazioni.

Chiede quindi di definire con chiarezza i parametri per l'individuazione delle "piccole" produzioni e di regolare i rapporti tra il nuovo marchio PPL e i vari marchi già esistenti a livello locale per i prodotti agroalimentari. Infine, sottolinea che se si vuole realmente promuovere un marchio PPL, occorre definire una seria campagna di *marketing* a livello nazionale, con adeguati fondi dell'Unione europea o dello Stato.

Il senatore [SERAFINI](#) (FI-BP) si associa alle considerazioni del senatore Berutti. Occorre tenere conto che in molte Regioni già esistono norme che consentono la vendita di prodotti locali. Reputa pertanto opportuno acquisire informazioni su queste esperienze e verificare la strada migliore per implementarle a livello nazionale.

Il senatore [DE BONIS](#) (M5S) giudica positivamente la proposta normativa in esame. Le semplificazioni introdotte sono quanto mai opportune: le leggi vigenti, infatti, consentono già ora ai produttori agricoli di vendere direttamente piccoli quantitativi dei loro prodotti; c'è però il problema dei controlli, che sono eccessivamente vessatori e impongono spesso il possesso di strutture e impianti molto onerosi e sproporzionati rispetto alle piccole realtà agricole, laddove altri Stati dell'Unione europea non hanno vincoli così severi.

Si dichiara invece perplesso sulla proposta di cui all'articolo 4 per l'introduzione del marchio PPL, che rischia di sovrapporsi inutilmente a marchi locali già esistenti come i DECO (denominazioni

comunali).

Il senatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva come gli interventi dei colleghi confermino il grande interesse per il disegno di legge in esame. Cita la positiva esperienza della regione Liguria, che ha varato anch'essa misure per favorire il commercio delle produzioni locali. Occorre quindi sostenere i piccoli produttori agricoli e questo richiede uno sforzo adeguato da parte delle Regioni, i cui servizi amministrativi purtroppo non sono sempre efficienti. Auspica anch'egli che, nelle audizioni che saranno fatte, si sentano i rappresentanti delle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia che hanno già sperimentato norme analoghe, per poter mutuare le pratiche migliori.

La senatrice [ABATE](#) (*M5S*), in replica al senatore Taricco, ritiene che l'impostazione del disegno di legge sia tale da scongiurare il rischio da lui paventato circa la vendita fraudolenta di prodotti di altri territori. Se è giusto poi tutelare gli aspetti igienico-sanitari, occorre però evitare inutili appesantimenti burocratici. Concorda infine sull'esigenza di fissare limiti quantitativi e qualitativi per identificare le produzioni che possano rientrare in questo ambito.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che il disegno di legge in esame non intende sostituire le normative esistenti, né in materia di controlli igienico-sanitari né dei requisiti attualmente previsti per lo svolgimento di determinate attività di impresa, che restano pienamente operanti. Si vuole però offrire ai piccoli operatori agricoli un percorso più semplice per la vendita dei loro prodotti, che sono quelli delle tradizioni locali italiane.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) precisa che il suo intervento aveva uno scopo costruttivo, teso non a contrastare ma a migliorare il testo, di cui condivide le finalità. Chiede però, anche con il supporto degli uffici, un approfondimento dei rapporti con la normativa di settore già esistente. Rileva in particolare l'esigenza di un coordinamento con il contenuto dell'atto Camera n. 183 in discussione presso la Commissione agricoltura dell'altro ramo del Parlamento, che detta norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile e di qualità.

La senatrice [BOTTO](#) (*M5S*), in relazione all'articolo 7 del disegno di legge in titolo, che fissa i requisiti per i locali destinati alle attività, rileva l'opportunità di valutare l'introduzione dei locali multifunzionali che possano garantire i necessari livelli di igiene, specie per le lavorazioni delle carni animali e l'eliminazione dei relativi rifiuti.

La senatrice [BITI](#) (*PD*) concorda con il senatore Taricco sull'esigenza di verificare il quadro normativo vigente, per evitare possibili sovrapposizioni e duplicazioni con il testo in esame. Con riferimento alle audizioni, suggerisce di ascoltare anche i responsabili dei servizi veterinari nazionali, che hanno una particolare qualificazione per la tutela degli aspetti igienico-sanitari.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) osserva che il disegno di legge in esame dovrebbe semplificare gli adempimenti per l'attività di vendita richiesti ai piccoli agricoltori dalle norme vigenti. Laddove invece si ribadisce che queste continueranno ad applicarsi, si rischia di imporre agli operatori di adeguare le loro aziende a una serie di requisiti costosi e sproporzionati.

Il presidente [VALLARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiarisce che il disegno di legge non vuole obbligare i piccoli produttori a fare ulteriori investimenti per adeguare le loro attrezzature o strutture aziendali. Queste restano le stesse già previste dalle norme esistenti, ma si consente un *iter* semplificato per la

vendita dei prodotti, limitatamente a piccoli quantitativi.

Cede quindi la parola al sottosegretario Manzato, segnalando che il Ministero ha seguito e condiviso fin dall'inizio l'impostazione del provvedimento in esame. Incidentalmente, ricorda che il sottosegretario Manzato, nella sua precedente veste di assessore all'agricoltura della regione Veneto, aveva a suo tempo varato la legge regionale sulle PPL, attualmente in vigore.

Il sottosegretario MANZATO precisa che il disegno di legge in discussione si limiti ad offrire uno strumento semplificato ai piccoli imprenditori agricoli o ittici per integrare il loro reddito attraverso la vendita diretta dei loro prodotti agroalimentari. Trattandosi di piccoli quantitativi, non si richiede agli operatori di dotarsi di nuove attrezzature o strutture, perché restano valide quelle esistenti.

Il punto discriminante è la semplificazione dei controlli da parte delle ASL e degli altri servizi di vigilanza che devono essere svolti in maniera adeguata e proporzionata, anche se rigorosa. Occorre quindi da parte delle Regioni un approccio collaborativo nei confronti degli operatori, per guidarli nell'impostazione della loro attività. L'esperienza in tal senso delle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia è estremamente positiva, dato che negli ultimi anni circa 800 operatori hanno aderito all'iniziativa delle PPL. Il Ministero è pronto a dare il proprio contributo all'*iter* del provvedimento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [TARICCO](#) (PD) chiede che la Commissione metta quanto prima all'ordine del giorno l'esame degli atti europei COM (2018) 173 definitivo, relativo alle pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare, e COM (2018) 392 definitivo, COM (2018) 393 definitivo e COM (2018) 394 definitivo, riguardanti la riforma della politica agricola comune.

Il presidente [VALLARDI](#) esprime la sua disponibilità segnalando che al riguardo erano già in corso contatti con la Commissione 14a, per il necessario coordinamento. Rinvia comunque all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, le decisioni per l'organizzazione dei lavori.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [VALLARDI](#) informa che, nel corso delle audizioni sulle problematiche del comparto

agricolo, agroalimentare e della pesca svolte in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nelle sedute del 6, 12 e 18 settembre scorsi, sono state consegnate delle documentazioni che saranno disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*SCONVOCAZIONE E NUOVA CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI*

Il **PRESIDENTE** avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, per la programmazione dei lavori, previsto al termine della seduta odierna, non avrà luogo ed è convocato per domani, giovedì 20 settembre, alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,40.

1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 10 (pom.) del 25/09/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 25 SETTEMBRE 2018
10ª Seduta

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente i requisiti minimi e le modalità relativi alle attività di agricoltura sociale (n. 48)

(Parere al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 18 agosto 2015, n. 141. Esame e rinvio)

Il presidente [VALLARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in esame, specificando in via preliminare che esso è stato emanato in attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 141, in materia di agricoltura sociale, che ha previsto, all'articolo 2, comma 2, che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, vengano definiti i requisiti minimi e le modalità delle attività che il comma 1 definisce come "agricoltura sociale". Evidenzia che il decreto deve essere adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

In proposito segnala che l'intesa della Conferenza (il cui testo è allegato al provvedimento) è stata sancita nella seduta del 21 dicembre 2017, formulando alcune raccomandazioni al Governo. La 9ª Commissione deve esprimere il parere al Governo entro il termine dell'8 ottobre 2018.

Possa quindi ad esaminare il contenuto dello schema di decreto, che si compone di 8 articoli.

L'articolo 1 detta disposizioni generali. Il comma 1 definisce l'oggetto del provvedimento, consistente

nel definire i requisiti minimi e le modalità inerenti le attività che contraddistinguono l'agricoltura sociale secondo le indicazioni contenute nell'articolo 2, comma 1, della legge n. 141 del 2015.

Dopo aver ricordato la definizione di "agricoltura sociale" fornita dalla suddetta norma, evidenzia che il successivo comma 2 prevede che le predette attività devono essere svolte regolarmente e con continuità, anche se con carattere stagionale, attribuendo a ciascuna regione la scelta in ordine ai termini temporali minimi necessari per garantire tale continuità.

In base al comma 3, le attività di agricoltura sociale sono realizzate in collaborazione, attestata attraverso convenzione, accordo o altra forma contrattuale (comma 4), con i servizi socio-sanitari, gli enti pubblici competenti per territorio e gli altri soggetti ivi indicati, con la possibilità (comma 5) di ricorrere alla stipula di strumenti contrattuali di natura associativa anche se non finalizzati alla creazione di un soggetto giuridico autonomo.

Il comma 6 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano rendono pubblici i nominativi degli operatori riconosciuti, istituendo, a tal fine, appositi albi, registri o elenchi che dovranno essere aggiornati con cadenza almeno triennale.

L'articolo 2 definisce i requisiti minimi e le modalità dell'attività di inserimento socio-lavorativo, individuando (comma 2) i destinatari nei "lavoratori con disabilità" e nei "lavoratori svantaggiati" di cui all'articolo 2, numeri 3) e 4) del Regolamento (UE) n. 651/2014, nonché nelle "persone svantaggiate" nell'ambito delle cooperative sociali, come definite dall'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, di cui richiama i contenuti.

A tali soggetti, l'articolo 2 del provvedimento in esame aggiunge poi un'altra categoria di destinatari dei programmi di agricoltura sociale, costituita dai soggetti che si trovano in altra situazione di disagio sociale - quali immigrati, minori stranieri non accompagnati, donne vittime di violenza, vittime di tratta, e altri, - certificata dai soggetti pubblici competenti, nonché dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge n. 141 del 2015, che prevede tra i destinatari, oltre ai soggetti prima richiamati (lavoratori disabili, lavoratori svantaggiati e persone svantaggiate), anche i minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale.

Rileva, quindi, che alcune categorie di destinatari non trovano riscontro nell'elenco contenuto nell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge n. 141 del 2015. In particolare, alle categorie previste dalla legge il provvedimento in esame aggiunge quelle degli immigrati, dei minori stranieri non accompagnati, delle donne vittime di violenza e alle vittime di tratta. Sottolinea, altresì, che il riferimento generico "ad altri" non precisati soggetti rende la categoria dei destinatari incerta, in contrasto con quello che sembra essere il dettato normativo contenuto nella legge sull'agricoltura sociale.

Il comma 3 prevede poi che, in caso di tirocini formativi e di orientamento, laddove previsto, devono essere verificate e certificate le competenze acquisite, mentre il comma 4 fissa il numero minimo di soggetti che devono essere inseriti in azienda per le attività di agricoltura sociale, in rapporto al totale degli addetti.

L'articolo 3 specifica i requisiti minimi e le modalità per le prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 141 del 2015. Si stabilisce al comma 1 che tali attività, realizzate mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura, debbano essere svolte prevalentemente presso l'azienda agricola, con la possibilità di esercitarle anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'imprenditore agricolo e delle cooperative, purché funzionali alla valorizzazione delle specificità territoriali. Le regioni stabiliscono la durata minima delle attività (comma 2), che possono essere svolte avvalendosi di specifiche figure professionali (comma 3) e tramite forme di inserimento diretto, quali tirocini, borse lavoro, attività formative, orientamento per le categorie svantaggiate, oltre alle ulteriori modalità previste dalla normativa vigente (comma 4).

Fa presente poi che l'articolo 4 dello schema di decreto in esame definisce i requisiti minimi e le modalità per le prestazioni e i servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e

riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati, anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante, come previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 141 del 2015. Tali attività (comma 1) devono essere svolte prevalentemente presso l'azienda agricola e all'esterno delle strutture aziendali, quando la conoscenza o la fruizione di flora, fauna, prodotti, territorio, tradizioni e cultura dei luoghi siano funzionali allo svolgimento dell'attività prevista. Le attività (commi 2-4) sono svolte con le medesime modalità previste dall'articolo 3, per quanto attiene alla collaborazione con i soggetti pubblici e privati (secondo i piani sanitari nazionali e regionali), alla fissazione della durata minima da parte delle regioni e all'obbligo della presenza di figure professionali. È inoltre previsto l'obbligo della notifica di inizio attività.

Si sofferma quindi sull'articolo 5, che definisce, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge n. 141 del 2015 i requisiti minimi e le modalità per la realizzazione di progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio, precisando che tali iniziative devono essere rivolte a bambini in età prescolare e a persone in difficoltà sociali, fisiche e psichiche. Rientrano, fra tali attività, i servizi di "orti sociali" in aziende agricole o su altri terreni di proprietà privata, pubblica o collettiva, nel caso detti servizi siano svolti da operatori riconosciuti dell'agricoltura sociale. Il comma 2 specifica che i criteri e le modalità di svolgimento delle attività in esame sono definiti, ove esistenti, a livello regionale. L'elenco dei soggetti che svolgono le attività indicate nell'articolo 2, comma 1, non sostituisce l'elenco delle fattorie didattiche già predisposto dalle regioni (comma 3).

L'articolo 6 prevede la possibilità di svolgere più attività di agricoltura sociale insieme, purché vengano soddisfatti i requisiti previsti per ognuna delle attività prestate.

Per quanto riguarda l'articolo 7, evidenzia che esso stabilisce che le strutture impiegate e i luoghi in cui si svolgono le attività di agricoltura sociale devono rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, accessibilità, gestione delle risorse ambientali, norme igienico-sanitarie per l'immissione al consumo degli alimenti, salvo quanto disposto dalle regioni in termini di requisiti e/o deroghe ammesse nell'ambito dell'agricoltura sociale (comma 1).

Il comma 2 prevede che possono essere adibiti all'esercizio dell'agricoltura sociale i locali rurali e le strutture presenti sul fondo agricolo utilizzate per le attività indicate all'articolo 2135 del codice civile, purché idonei all'esercizio delle attività di agricoltura sociale. Qualora nell'ambito dell'esercizio di tali attività sia effettuata anche la somministrazione di pasti e bevande esclusivamente nei confronti dei soggetti destinatari delle attività stesse, alla somministrazione si applicano le vigenti norme igienico-sanitarie.

Infine, specifica che l'articolo 8 reca le disposizioni finali, nonché la clausola di invarianza finanziaria.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) esprime la propria soddisfazione per il fatto che il Governo abbia presentato lo schema di decreto in esame, da tempo atteso dal settore dell'agricoltura sociale.

In proposito segnala alcune questioni già emerse nell'ambito della discussione per l'intesa nella Conferenza permanente Stato-Regioni e che avevano formato oggetto anche di specifici atti di indirizzo parlamentare alla fine della scorsa legislatura.

Come richiamato dal Presidente-relatore, ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della legge n. 141 del 2015, tra gli operatori che possono svolgere attività agricoltura sociale figurano anche le cooperative sociali, che sono di due tipi, "A" e "B". Entrambe per poter svolgere le suddette attività di agricoltura sociale devono rispettare il vincolo che almeno il 30 per cento del loro fatturato derivi da attività agricole.

Le cooperative di tipo "B", definite dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 381 del 1991, che sono aziende costituite per dare lavoro a persone svantaggiate, attraverso lo svolgimento di attività diverse, riescono di solito a soddisfare facilmente tale requisito. Invece, le cooperative di tipo "A",

definite dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della legge n. 381 del 1991, sono aziende che forniscono servizi socio-sanitari ed educativi a soggetti svantaggiati nell'ambito di contratti stipulati con il Servizio sanitario nazionale, a fronte dei quali ricevono da questo un corrispettivo. Pertanto, il vincolo che almeno il 30 per cento del fatturato derivi da attività agricole diventa quasi impossibile da soddisfare, se tale percentuale è calcolata sull'intero fatturato, comprensivo dei corrispettivi pagati dal Servizio sanitario nazionale. Occorrerebbe invece scomputare tale quota ai fini del calcolo del requisito.

Un altro problema è che il fatturato delle attività agricole è di per sé molto variabile da un anno all'altro, essendo condizionato dall'andamento della stagione, dal clima e da altri fattori imprevedibili. Di conseguenza, ritiene che per assicurare il soddisfacimento del requisito del 30 per cento sarebbe necessario prevedere una base di calcolo diversa, ad esempio mediante una sorta di franchigia o un arco temporale più ampio.

Auspica che, nell'ambito del parere della Commissione al Governo, possano essere individuate indicazioni precise per risolvere tali problemi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLE AUDIZIONI INFORMATIVE NELL'AMBITO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 728

Il [PRESIDENTE](#) informa che, come stabilito nell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono stati avviati i contatti per organizzare le audizioni informative individuate nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 728 (piccole produzioni agroalimentari locali), che potrebbero avere luogo già a partire dalla prossima settimana, iniziando con i rappresentanti delle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) informa che, nel corso delle audizioni sulle problematiche del comparto agricolo, agroalimentare e della pesca svolte in data odierna in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state consegnate delle documentazioni che saranno disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 22 (pom.) del 02/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 22
MARTEDÌ 2 OTTOBRE 2018

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,20

*AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 728 (PICCOLE PRODUZIONI
AGROALIMENTARI LOCALI) DI RAPPRESENTANTI DELLA REGIONE VENETO*

1.3.2.1.4. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 23 (pom.) del 03/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 23
MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 2018

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,40

*AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 728 (PICCOLE PRODUZIONI
AGROALIMENTARI LOCALI) DI RAPPRESENTANTI DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA*

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 728
XVIII Legislatura

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale
Titolo breve: *Piccole produzioni agroalimentari locali*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 10 \(pom.\)](#)

2 ottobre 2018

Sottocomm. pareri

Attività

Esito: Non
ostativo

Parere destinato
alla Commissione
**9^a (Agricoltura e
produzione
agroalimentare)**

2^a Commissione permanente (Giustizia)

[N. 4 \(pom.\)](#)

18 settembre 2018

Sottocomm. pareri

Esito: Favorevole

Parere destinato
alla Commissione
**9^a (Agricoltura e
produzione
agroalimentare)**

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 36 \(pom.\)](#)

2 ottobre 2018

Esito: **Esame e
rinvio**

Parere destinato
alla Commissione
**9^a (Agricoltura e
produzione
agroalimentare)**

N. 38 (pom.) 3 ottobre 2018 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)	Esito: Esame e rinvio
N. 5 (pom.) 18 settembre 2018 Sottocomm. pareri	Esito: Rinvio Parere destinato alla Commissione 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
N. 6 (ant.) 19 settembre 2018 Sottocomm. pareri	Esito: Rinvio
11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	
N. 28 (pom.) 19 settembre 2018	Esito: Esame e rinvio Parere destinato alla Commissione 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
N. 29 (pom.) 25 settembre 2018	Esito: Esame e rinvio
N. 30 (pom.) 26 settembre 2018	Esito: Esame e rinvio
N. 32 (pom.) 2 ottobre 2018	Esito: Esame e rinvio
N. 33 (pom.) 3 ottobre 2018	Esito: Favorevole con osservazioni
12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita')	
N. 13 (pom.) 26 settembre 2018	Esito: Esame e rinvio Parere destinato alla Commissione 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
N. 15 (pom.) 2 ottobre 2018	Esito: Rinvio
N. 16 (pom.) 3 ottobre 2018	Esito: Rinvio
12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)	
N. 17 (pom.) 4 ottobre 2018	

12^a Commissione permanente (Igiene e sanita')

**Esito: Esame e
rinvio**

Parere destinato
alla Commissione
**9^a (Agricoltura e
produzione
agroalimentare)**

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 10 (pom., Sottocomm. pareri) del 02/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri**

**MARTEDÌ 2 OTTOBRE 2018
10ª Seduta**

Presidenza del Presidente della Commissione
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 14.

(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **BORGHESI** (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'applicazione delle norme in materia di

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica (n. 43)

(Osservazioni alla 11a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive con rilievi)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto ministeriale in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive, rilevando che lo schema è stato adottato con notevole ritardo rispetto al termine di ventiquattro mesi stabilito dalla fonte di rango primario di riferimento (articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008).

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,10.

1.4.2.2. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 4 (pom., Sottocomm. pareri) del 18/09/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 18 SETTEMBRE 2018
4ª Seduta

Presidenza del Presidente
[CRUCIOLI](#)

Orario: dalle ore 16,35 alle ore 16,50

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3ª Commissione:

(771) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

alla 8ª Commissione:

(766) Deputati Giorgia MELONI ed altri. - Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi: parere non ostativo su testo ed emendamenti.

alla 9a Commissione:

(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale: parere favorevole.

1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 36 (pom.) del 02/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 2 OTTOBRE 2018
36ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(728\)](#) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando per quanto di competenza che, in merito all'articolo 4, comma 2, occorre acquisire conferma del fatto che i costi per la concessione delle licenze d'uso del marchio "piccole produzioni locali" possano essere sostenuti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ad invarianza delle risorse disponibili a bilancio, posto che se ne prevede la concessione a titolo gratuito, previa domanda degli interessati. Chiede analoga conferma in merito all'articolo 8, comma 1, al fine di valutare la sostenibilità dei corsi di formazione che le Regioni e le Province autonome possono istituire in favore del personale addetto alla lavorazione, preparazione, trasformazione, confezionamento, trasporto e vendita delle piccole produzioni locali. In relazione all'articolo 9, chiede chiarimenti volti ad appurare che le attività di controllo esercitate dalle Regioni e dalle Province autonome per l'accertamento delle infrazioni alla legge in esame rientrino già nelle rispettive competenze di tali enti. Da ultimo, anche alla luce dei suddetti rilievi, chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui all'articolo 11.

Il sottosegretario GARAVAGLIA si riserva di fornire risposta ai rilievi avanzati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(771) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che alla luce dei chiarimenti forniti presso l'altro ramo del Parlamento, preso atto delle modifiche, di carattere formale, ivi apportate alla disposizione recante la copertura finanziaria, non vi sono osservazioni da formulare sul testo.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

(Doc. XXII, n. 9) Daniela DONNO ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il documento in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo, posto che le spese per il funzionamento della Commissione vengono poste a carico del bilancio interno del Senato.

In merito agli emendamenti, anche con riguardo alle due proposte 1.100 e 2.100 da ultimo trasmesse dalla Commissione di merito, non vi sono osservazioni da formulare.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, è posta ai voti e approvata la proposta di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

(497) *Vilma MORONESE ed altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori*

(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 settembre.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) riepiloga succintamente i profili di onerosità del provvedimento in esame, alla base della richiesta formale di acquisizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis* del Regolamento.

Il sottosegretario GARAVAGLIA informa che, sul provvedimento in titolo, non è ancora pervenuta la relazione tecnica richiesta dalla Commissione nella seduta del 19 settembre scorso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi ([n. 42](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 settembre.

Il sottosegretario GARAVAGLIA mette a disposizione dei senatori documentazione volta a dare risposta ai chiarimenti chiesti dalla relatrice.

Il senatore [MARINO](#) (*PD*) richiama l'esigenza, già manifestata nella seduta del 26 settembre scorso, che, in considerazione della complessità del provvedimento in titolo, siano garantiti alla Commissione tempi di discussione adeguati.

Il PRESIDENTE assicura che i senatori avranno la possibilità, nelle prossime sedute, di approfondire la documentazione prodotta dal Governo e di formulare osservazioni al riguardo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [MISIANI](#) (PD), nel rilevare con preoccupazione l'anomalo ritardo nella presentazione, da parte del Governo, della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, che sta determinando effetti negativi per i titoli di Stato e incertezza sui mercati finanziari, chiede chiarimenti sui tempi di trasmissione alle Camere e sulla tempistica di esame del provvedimento.

Il presidente [PESCO](#) risponde che tali questioni saranno oggetto dell'Ufficio di Presidenza convocato al termine della seduta.

CONVOCAZIONE DI UNA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE convoca, al termine dell'Ufficio di Presidenza, un'ulteriore seduta, il cui ordine del giorno è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 824, di modifica all'articolo 20, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la disciplina processuale dei giudizi innanzi alla Corte dei conti.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15.30

1.4.2.3.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 38 (pom.) del 03/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 2018
38ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(728\)](#) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente **[PESCO](#)** (M5S), in sostituzione del relatore Tosato, chiede se il rappresentante del Governo sia in grado di fornire le risposte ai rilievi avanzati dal relatore.

Il sottosegretario VILLAROSA si riserva di fornire le risposte in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(497\)](#) Vilma MORONESE ed altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori

(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente [PESCO](#) fa presente che si è in attesa dell'acquisizione della relazione tecnica richiesta formalmente dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 76-*bis* del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi ([n. 42](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice [PIRRO](#) (*M5S*) evidenzia la necessità di integrare le risposte fornite dal Governo nella seduta di ieri, con riferimento ad alcuni profili riguardanti l'articolo 1 dello schema di decreto, in materia di calcolo del reddito operativo lordo e di riflessi finanziari delle disposizioni transitorie, nonché in merito agli effetti sul gettito derivanti dagli articoli da 6 a 11.

Il senatore [MARINO](#) (*PD*), nel sottolineare l'importanza del provvedimento in esame anche per la connessione con i decreti di attuazione della delega fiscale, chiede al rappresentante del Governo se vi sia la disponibilità, ai fini dell'adozione in via definitiva del decreto, di attendere eventualmente anche oltre la data del 9 ottobre fissata come termine ultimo per l'espressione del parere della Commissione.

Il sottosegretario VILLAROSA, anche in considerazione del fatto che la delega per l'adozione del decreto andrà a scadenza il prossimo 30 novembre, rappresenta la disponibilità del Governo ad attendere, ai fini dell'adozione definitiva del provvedimento in esame, anche oltre il termine del 9 ottobre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE**, in considerazione dei possibili tempi di trasmissione al Parlamento della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, ipotizza - anche alla luce delle interlocuzioni avviate con l'omologa Commissione della Camera dei deputati e delle determinazioni adottate questa mattina dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi - che lo svolgimento delle audizioni sulla Nota, di cui all'articolo 125-*bis* del Regolamento, possa tenersi, congiuntamente con la Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento, nella giornata di martedì 9 ottobre, destinando i giorni di mercoledì 10 e giovedì 11 rispettivamente all'esame in Commissione e in Assemblea.

Il senatore **MARINO** (PD) rimarca l'esigenza di assicurare alla Commissione un lasso temporale adeguato per l'esame della Nota di aggiornamento, tenuto conto sia dell'importanza di tale documento contabile sia dell'oggettivo ritardo nella trasmissione alle Camere. Invita, pertanto, il Presidente, ad intraprendere le necessarie iniziative al riguardo.

Il senatore **STEFANO** (PD) ribadisce la necessità di garantire al Parlamento tempi adeguati per un esame approfondito della Nota di aggiornamento.

Il PRESIDENTE, dopo aver preso atto di tali richieste, rappresenta successivamente l'esigenza manifestata dalla Commissione ambiente di un celere esame del disegno di legge n. 497 (Legge quadro sulle isole minori).

Reputa pertanto opportuno destinare prioritariamente la seduta di domani all'esame del suddetto provvedimento, posticipandone la convocazione alle ore 11.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il presidente **PESCO** avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame, in sede consultiva, dei disegni di legge n. 659, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014, e n. 676, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003.

La Commissione prende atto.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 4 ottobre 2018, alle ore 9, è posticipata alle ore 11.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.4.2.4. 10[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.4.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 5 (pom., Sottocomm. pareri) del 18/09/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 18 SETTEMBRE 2018
5ª Seduta

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,10

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 9ª Commissione:

[\(728\)](#) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale: rinvio dell'espressione del parere.

1.4.2.4.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 6 (ant., Sottocomm. pareri) del 19/09/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 2018
6ª Seduta

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

Orario: dalle ore 11,05 alle ore 11,10

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 9ª Commissione:

[\(728\)](#) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale: rinvio dell'espressione del parere

1.4.2.5. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.5.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 28 (pom.) del 19/09/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCLEDÌ 19 SETTEMBRE 2018
28ª Seduta

Presidenza della Presidente
[CATALEO](#)

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Introduce il provvedimento, per le parti di competenza, la relatrice [CAMPAGNA](#) (M5S), che si sofferma sull'articolo 8. L'articolo 8, infatti, prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano istituire corsi di formazione per il personale addetto alla preparazione, trasporto e vendita delle piccole produzioni locali (PPL); tali corsi hanno altresì lo scopo di far acquisire nozioni relativamente alle buone prassi di igiene nella lavorazione delle PPL. Conclusivamente si riserva di esprimere un parere alla conclusione del dibattito.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) chiede di poter disporre di un tempo adeguato per approfondire i contenuti del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ([n. 36](#))

(Osservazioni alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 settembre.

La relatrice [NOCERINO](#) (*M5S*) illustra uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicata in allegato.

Nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*) riepiloga una serie di problematiche emerse durante l'esame del provvedimento, partendo dal passaggio di alcuni dipendenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'INAIL, che andrebbe adeguatamente segnalato alla Commissione di merito. Segnala poi il tema dell'assicurazione, che risulterebbe non adeguata alle attività che tipicamente vengono svolte da tale personale. Ricorda poi che, ai sensi dell'articolo 10 del Codice della protezione civile, sono stati affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco compiti di formazione: tuttavia, poiché tali funzioni non sono state sufficientemente definite nei loro contenuti, la predetta disposizione è rimasta di fatto inattuata. Altra tematica segnalata concerne le caratteristiche del diploma necessario per l'accesso, su cui il dibattito rimane aperto. In conclusione, propone alla relatrice di introdurre nel parere una modifica in tema di inquadramento del personale del Corpo diretta a prevedere l'istituzione di un ruolo direttivo speciale avente le stesse denominazioni del ruolo direttivo ordinario, stabilendo altresì che la sovraordinazione funzionale sia posta in capo alla dirigenza.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*), nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, evidenzia come il parere mette in luce alcune problematiche già emerse nel corso delle audizioni. Ritiene fondamentale che nella prossima legge di bilancio siano previste le necessarie risorse dedicate al personale dei vigili del fuoco e che sia previsto un trattamento economico analogo a quello stabilito per gli altri operatori del settore della sicurezza. Sul tema dei titoli di studio richiesti per l'accesso ritiene preferibile il possesso di un diploma di carattere tecnico stante la particolare professionalità richiesta nello svolgimento delle attività.

Il senatore [DE VECCHIS](#) (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo e ricorda come le audizioni hanno messo in luce principalmente la grave carenza di organico che affligge il Corpo dei vigili del fuoco. Ritiene pertanto che vada prioritariamente rafforzata la loro consistenza numerica dal momento che il Gruppo della Lega è interessato soprattutto agli ambiti legati alla sicurezza dei cittadini.

Anche il senatore [BERTACCO](#) (*FdI*), nel preannunciare il proprio voto favorevole, evidenzia come la proposta di parere raccolga diverse sollecitazioni già emerse nel corso delle audizioni. Auspica principalmente che il Governo possa reperire le risorse necessarie per l'assolvimento degli

importanti compiti assegnati ai vigili del fuoco. Sul tema del titolo di studio necessario per l'accesso, ritiene che oltre alle considerazioni sul carattere tecnico delle attività svolte, vadano anche salvaguardate professionalità e posizioni acquisite dai dipendenti già in servizio.

La relatrice [NOCERINO](#) (M5S) apprezza le diverse sollecitazioni emerse nel corso del dibattito, per quanto concerne in particolare il passaggio dei dipendenti all'INAIL, i titoli di studio necessari per l'accesso e la necessità di disporre di maggiori risorse per il personale. Per quanto concerne la proposta di modifica suggerita dal senatore Patriarca, pur apprezzandone gli intenti, ritiene preferibile non modificare i contenuti del parere precedentemente illustrato.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva all'unanimità lo schema proposto dalla relatrice.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea del lavoro ([COM\(2018\) 131 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [PUGLIA](#) (M5S) illustra una nuova formulazione della proposta di risoluzione, pubblicata in allegato, con cui intende dare conto dei rilievi e delle osservazioni evidenziate nel corso della discussione svoltasi nella seduta di ieri.

Il senatore [CAUSIN](#) (FI-BP) sottolinea come per l'importanza del ruolo che dovrà essere svolto dall'Autorità europea del lavoro sia necessario un dibattito serio e approfondito sull'argomento. Più in dettaglio, ritiene improprio l'inserimento del tema del reddito di cittadinanza all'interno della risoluzione, dal momento che tale argomento andrebbe più opportunamente affiancato ad un efficiente sistema delle politiche attive per il lavoro, circostanza quest'ultima che è vera in altri Paesi europei ma non in Italia. Chiede pertanto più tempo al relatore al fine di poter svolgere i necessari approfondimenti.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) ribadisce la propria contrarietà riferita alla parte della proposta di risoluzione concernente il reddito di cittadinanza.

Il senatore [DE VECCHIS](#) (L-SP-PSd'Az) chiede una breve sospensione della seduta per poter meglio valutare le proposte di modifica avanzate dal relatore.

La [PRESIDENTE](#) sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,55, riprende alle ore 16,05.

Il relatore [PUGLIA](#) (M5S) ritiene utile poter effettuare ulteriori approfondimenti diretti, per quanto possibile, ad accogliere i molteplici suggerimenti pervenuti nel corso del dibattito, con l'obiettivo di pervenire ad una risoluzione che risulti il più possibile condivisa. Richiede pertanto il rinvio della votazione finale sulla risoluzione.

La presidente [CATALEO](#) prende atto di tale intendimento del relatore e rinvia pertanto il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

In considerazione dell'andamento dei lavori, la presidente [CATALEO](#) avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani giovedì 20 settembre, alle ore 8,45, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,10.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 36

L'11a Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che

lo schema concerne:

- funzioni del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- convenzioni e permuta di materiali o prestazioni del Corpo;
- rimodulazione del percorso di carriera di ciascuno dei tre ruoli del personale non direttivo e non dirigente il quale espleti funzioni operative. Sono inoltre previste: la soppressione per ciascun ruolo di

una qualifica (o due, nel caso del ruolo degli ispettori); l'attribuzione di scatti convenzionali (o la diversa determinazione del lasso temporale di servizio nella qualifica, necessario per conseguirli); talora la rideterminazione della durata di servizio effettivo richiesto per accedere alla promozione (e talora l'accesso ad una qualifica superiore è mutata in a ruolo aperto). Per l'accesso al ruolo di vigile del fuoco, il titolo di studio richiesto diviene il diploma secondario di secondo grado;

- l'istituzione di appositi ruoli del personale non direttivo e non dirigente il quale espleti funzioni specialistiche (specialità aeronaviganti, nautiche, dei sommozzatori), con un percorso di carriera modulato sulla falsariga di quanto previsto per il personale con funzioni operative;
- l'istituzione di appositi ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleti funzioni tecnico-professionali (operatori ed assistenti; ispettori logistico-gestionali; ispettori informatici; ispettori tecnico-scientifici; ispettori sanitari);
- l'istituzione di appositi ruoli del personale non dirigente e non direttivo che espleta funzioni di rappresentanza (banda musicale ed atleti);
- l'incremento al 25 per cento della riserva di posti per il personale del Corpo con i dovuti requisiti, nell'accesso al ruolo dei ruoli direttivi;
- l'istituzione, per il personale con funzioni tecnico-professionali e per gli atleti, di un ruolo dei direttivi (articolato in tre qualifiche) e di un ruolo dei dirigenti (costituito di una qualifica; due qualifiche per i ginnico-sportivi);
- l'istituzione del ruolo dei direttivi aggiunti, per il personale con funzioni operative;
- la valutazione del personale di alcuni ruoli,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi e suggerimenti.

Anzitutto si invita la Commissione di merito a:

- prevedere un consistente aumento dell'organico per il ruolo dei capi squadra rispetto a quanto previsto nelle tabelle allegate allo schema di decreto in esame, che appare decisamente insufficiente rispetto alle reali esigenze del Corpo. Come infatti rilevato nel corso delle audizioni da numerose organizzazioni sindacali, ciò appare ancor più necessario alla luce della centralità della funzione svolta dal capo squadra (il quale è peraltro ufficiale di polizia giudiziaria e sempre più spesso non conclude la propria opera al termine dell'intervento di soccorso, ma si occupa altresì dei rapporti d'intervento, delle informative e delle comunicazioni di reato, oltre a dover assolvere alle richieste di collaborazione e deleghe d'indagine da parte delle autorità giudiziarie competenti) e della grave carenza d'organico in cui il Corpo si trova attualmente ad operare;
- modificare la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 259 del decreto legislativo n. 217 del 2005 (introdotta all'articolo 5 dello schema di decreto in esame) riguardante i criteri d'inquadramento del personale del Corpo appartenente all'ex carriera degli Ispettori e Sostituti Direttori Antincendio nell'istituendo ruolo dei Direttivi Aggiunti. Tale disposizione richiede infatti come requisito base per la nuova collocazione professionale il titolo della laurea (articolo 215, comma 1, lettera b)). Tuttavia non si può non considerare il fatto che il personale interessato al nuovo inquadramento, anche se non in possesso del titolo della laurea, svolge da decenni alte funzioni direttive in settori nevralgici dell'attività di soccorso e della prevenzione incendi. Per tale personale dunque l'applicazione del nuovo articolo 259 comporterebbe una forte penalizzazione e, di fatto, una vera e propria "degradazione" rispetto alla loro posizione prima del riordino. Ciò deve essere analogamente considerato in riferimento all'inquadramento del personale amministrativo-tecnico-informatico attualmente inserito nelle qualifiche dei ruoli degli Ispettori e Sostituti Direttori Amministrativo Contabili e nelle qualifiche del ruolo degli Ispettori e dei Sostituti Direttori Tecnico-Informatici, in quanto detto personale viene penalizzato dalla richiesta del titolo di laurea come requisito di accesso al ruolo Direttivo Aggiunto pur se "ad esaurimento". A tal riguardo appare utile ricordare come attraverso il decreto legislativo n. 334 del 2000 e il decreto legislativo n. 201 del 2001 il Comparto Sicurezza abbia istituito il similare "ruolo direttivo speciale" riservato al personale degli Ispettori delle Forze dell'Ordine, senza richiedere il requisito del titolo di laurea.

Da ultimo, si suggerisce alla Commissione di merito di modificare la disposizione in base alla quale

per i passaggi da capo squadra e da capo reparto al ruolo di ispettore viene previsto unicamente il diploma di tipo tecnico, poiché tale disposizione finirebbe di fatto per annullare di colpo l'anzianità operativa acquisita. Appare al contrario preferibile, in linea con quanto già avvenuto nel comparto sicurezza, prevedere che tali professionalità debbano avere la possibilità di tale passaggio purché in possesso di diploma, senza l'indicazione di un unico indirizzo specifico. Sarebbe inoltre auspicabile estendere tale previsione anche ai passaggi per concorso interno da vigile a capo squadra e da capo squadra a capo reparto, per i quali i diplomi, a prescindere dall'indirizzo, debbono valere gli stessi punteggi, senza privilegiarne alcuno, così da non creare diseguaglianze e incongruenze rispetto a quanto, peraltro, già invece avviene per gli omologhi ruoli nel comparto sicurezza.

NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DOCUMENTO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2018) 131 definitivo

L'11a Commissione,
esaminato l'atto in titolo,
premesse che:

la proposta in esame si inserisce nel quadro del pacchetto sull'equità sociale presentato dalla Commissione europea nel marzo 2018, che si compone della comunicazione "Monitorare l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali" (COM (2018) 130) e della raccomandazione del Consiglio sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi (COM (2018) 132); la finalità dichiarata dalla Commissione europea nel presentare il pacchetto normativo sopramenzionato è dare risposte ai lavoratori in relazione a un mercato del lavoro sempre di più caratterizzato da aspetti di natura transfrontaliera nonché avviare una progressiva armonizzazione a livello di diritto interno degli Stati membri dei sistemi nazionali di protezione sociale, spesso non più adeguati a un'economia con modelli produttivi propensi a determinare fenomeni di disoccupazione cosiddetta tecnologica;

in tale contesto, si delinea sempre più chiaramente la necessità di creare ammortizzatori sociali che rispondano a un mondo del lavoro in cui al lavoro subordinato e a tempo indeterminato si affiancano sempre di più forme di lavoro atipico, a tempo determinato e autonomo, anche su grandi piattaforme digitali dove spesso i lavoratori sono privi di tutele (indennità di malattia, di maternità, eventuali sussidi di disoccupazione);

visti i dati sulla crescente mobilità lavorativa intraeuropea, con gli evidenti fenomeni di *dumping* salariale, le Istituzioni europee e gli Stati membri sono chiamati ad agire per la tutela del lavoratore non più nazionale, ma "europeo", in un quadro transfrontaliero che pur garantendo sulla carta la parità di trattamento tra lavoratori dei diversi Stati membri e la loro libera circolazione, stenta poi a trovare applicazione concreta e reale;

il pilastro europeo dei diritti sociali esprime principi e diritti fondamentali per assicurare l'equità e il buon funzionamento dei mercati del lavoro e dei sistemi di protezione sociale nell'Europa del XXI secolo. Aggiunge nuovi principi per affrontare le sfide derivanti dai cambiamenti sociali, tecnologici ed economici. Al quattordicesimo principio viene sancito il diritto a un adeguato reddito minimo. La riforma dei sistemi di protezione sociale, che vede in Italia il dibattito sull'introduzione di un reddito di cittadinanza, è un tema che interessa tutta l'Europa, proprio perché i cambiamenti sempre più rapidi nel mondo del lavoro hanno interessato in maniera simile tutti gli Stati membri, che hanno trovato difficoltà a mettere in atto le necessarie risposte alle problematiche che da ciò ne sono derivate;

considerato che:

l'istituzione dell'Autorità europea del lavoro, negli intenti che emergono dalla proposta in esame, dovrebbe agevolare l'accesso degli individui e dei datori di lavoro alle informazioni sui loro diritti e doveri nei campi della mobilità dei lavoratori e del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché l'accesso ai servizi pertinenti con il supporto di funzionari di collegamento nazionali.

Dovrebbe, inoltre, sostenere la cooperazione operativa tra autorità nazionali ai fini dell'esecuzione transfrontaliera della pertinente normativa dell'Unione, anche agevolando le ispezioni congiunte, nonché offrire mediazioni e agevolare soluzioni in caso di controversie tra autorità nazionali o di perturbazioni del mercato del lavoro transfrontaliero, ad esempio nel quadro di ristrutturazioni di imprese che riguardano più Stati membri;

L'Autorità avrebbe, quindi, facoltà di proporre ispezioni congiunte agli Stati membri (in ogni caso effettuate nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro interessato), qualora dovesse rilevare possibili frodi o abusi;

L'Autorità europea del lavoro collaborerà strettamente con gli esistenti organismi europei afferenti al lavoro, quali la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e la Fondazione europea per la formazione (ETF), al fine di garantire complementarità e coerenza tra le rispettive attività ed elaborando analisi e valutazioni del rischio su questioni relative alla mobilità transfrontaliera dei lavoratori. Nell'Autorità verranno, inoltre, integrati diversi comitati e reti amministrative esistenti; acquisite le osservazioni della 14ª Commissione per quanto attiene ai profili di competenza; si esprime in senso favorevole con le seguenti osservazioni.

La costituzione dell'Autorità europea del lavoro dovrà rappresentare a livello europeo il raccordo fra Stati membri per avviare una discussione più ampia sulle condizioni salariali e sociali europee, per procedere a una armonizzazione anche dei sistemi di protezione sociale, con strumenti idonei ad arginare e contrastare il fenomeno del *dumping* salariale, anche per i lavoratori in distacco o in mobilità transnazionale, prevedendo controlli volti a contrastare il fenomeno delle aziende che collocano la sede legale e/o impianti produttivi negli Stati membri che dispongono di un regime fiscale e/o offrono oneri di manodopera più vantaggiosi.

Inoltre, risulta necessario individuare con chiarezza i criteri oggettivi con cui gli Stati membri dovranno scegliere la sede dell'Autorità, tenendo in considerazione soprattutto quegli Stati con livelli occupazionali più critici e con maggiore mobilità transfrontaliera dei lavoratori. Proprio per le considerazioni sopra esposte, è auspicabile che la sede venga attribuita all'Italia in una delle regioni che presenta maggiori criticità occupazionali, che, come rilevato anche dall'ISTAT, risultano le Regioni del territorio del Mezzogiorno.

Appare necessario altresì assicurare che l'Autorità sia dotata di personale in grado di godere piena autonomia e operatività, valutando anche la possibilità di prevedere più di un solo funzionario per Stato membro, rapportandosi al numero degli abitanti, al fine di garantire copertura e continuità all'azione amministrativa, con rapporti di dialogo e stretta collaborazione con le parti sociali nazionali ed europee, nonché con le autorità ispettive nazionali.

Entro i limiti delle rispettive competenze, è opportuno che l'Autorità cooperi con altre agenzie dell'Unione, in particolare quelle attive nell'ambito dell'occupazione e della politica sociale, avvalendosi della loro consulenza e massimizzando le sinergie nonché evitando le duplicazioni e ottenendo così risparmi finanziari: la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e la Fondazione europea per la formazione (ETF), come anche, in relazione alla lotta contro la criminalità organizzata e la tratta di esseri umani, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust).

In fase di approvazione della proposta di regolamento dovranno essere chiarite le conseguenze di un eventuale mancato adeguamento, da parte di uno Stato membro, alle indicazioni dell'Autorità in fase di attività di mediazione in controversie tra le autorità degli Stati membri in merito all'applicazione o all'interpretazione del diritto dell'Unione nei settori disciplinati dalla medesima proposta, concernenti la mobilità transfrontaliera e il coordinamento della sicurezza sociale, ai sensi dell'articolo 13 della stessa. Al riguardo, occorrerà tenere in considerazione come la funzione di mediazione, tecnicamente

intesa, attribuirebbe all'Autorità un carattere giurisdizionale invece che una funzione di supporto tecnico e assistenza, rischiando di generare implicazioni giuridiche sovranazionali.

Ulteriori chiarimenti risultano essere necessari in riferimento alla possibilità di adire la Corte di giustizia avverso gli atti dell'Autorità, secondo quanto indicato dalla giurisprudenza formatasi in relazione ad altre agenzie europee e recepita nel Trattato di Lisbona.

Nell'ambito dell'attività ispettiva dell'Autorità, risulterebbe opportuno garantire la possibilità di consultare i dati presenti a livello europeo nel *Business Registers Interconnection System* e nel *database* che accompagnerà la creazione dello *European Social Security Number*, così come i dati a disposizione nei diversi Stati membri, in collaborazione con le rispettive autorità nazionali. Sul punto, è infatti auspicabile che l'Autorità abbia una funzione di raccordo e coordinamento tra gli ispettori, facilitando l'accesso e lo scambio di informazioni nonché lo scambio di buone prassi tra Stati membri. Da ultimo, in riferimento all'articolo 14, si dovrebbe specificare che gli eventi di ristrutturazione su vasta scala o i grandi progetti con ripercussioni sull'occupazione, che in quanto tali possono comportare l'intervento dell'Autorità, debbano riguardare non solo le "regioni di confine" tra Stati membri, ma tutte le regioni interessate dagli eventi considerati.

1.4.2.5.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 29 (pom.) del 25/09/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 25 SETTEMBRE 2018
29ª Seduta

Presidenza della Presidente
[CATALEO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sullo stato di attuazione, nel settore del lavoro pubblico e privato, delle norme vigenti in materia di collocamento obbligatorio

La presidente [CATALEO](#) illustra la proposta, emersa nell'ultima seduta dell'Ufficio di Presidenza della Commissione allargato ai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione concorda sull'opportunità dell'indagine e conferisce mandato alla Presidente di richiedere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'autorizzazione allo svolgimento dell'indagine conoscitiva in parola.

IN SEDE CONSULTIVA

(803) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017*, approvato dalla Camera dei deputati

(804) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2018*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5a Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

Illustra congiuntamente i provvedimenti, per le parti di competenza, il relatore [DE VECCHIS](#) (*L-SP-PSd'Az*), che ricorda le variazioni apportate al bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pari a 124.905,3 milioni, di cui 124.852,9 milioni relativi alla spesa corrente e 52,4 milioni al conto capitale. Dopo aver menzionato le variazioni di cassa per il 2018, sottolinea che quelle proposte in termini di competenza sono connesse alle esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione dell'Amministrazione, mentre la dotazione di residui passivi per il 2018, con riferimento allo stato di previsione del Ministero medesimo, è pari a 29.561,4 milioni di euro. Conclusivamente propone l'espressione di un parere favorevole su entrambi i disegni di legge.

Dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore [PATRIARCA](#) (*PD*), col voto contrario del senatore [BERTACCO](#) (*FdI*) e l'astensione dei senatori [ELORIS](#) (*FI-BP*), Roberta [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) e [CARBONE](#) (*FI-BP*), presente il prescritto numero di senatori, con successive, distinte votazioni, la Commissione approva.

(728) *VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale*

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 settembre.

La senatrice [CAMPAGNA](#) (*M5S*) illustra una nuova bozza di parere, pubblicata in allegato.

Dopo un intervento del senatore [PATRIARCA](#) (*PD*), che chiede di differirne la votazione, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea del lavoro ([COM\(2018\) 131 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del

documento dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione *Doc. XVIII, n. 5*)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 settembre.

Il relatore [PUGLIA](#) (*M5S*) ribadisce la proposta di risoluzione, già illustrata nella seduta del 19 settembre e pubblicata in allegato al resoconto di tale seduta.

Il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*) osserva di aver già fatto presente in tale sede l'opportunità di evitare il riferimento all'introduzione del reddito di cittadinanza in Italia. Ove il relatore non accedesse alla richiesta di espungere tale richiamo dal testo della risoluzione, si troverebbe costretto a ribadire la richiesta di procedere alla votazione della proposta per parti separate, già ventilata nella precedente seduta.

Il senatore [ROMAGNOLI](#) (*M5S*), pur comprendendo le ragioni del senatore Patriarca, sottolinea che il richiamo, contenuto nelle premesse della proposta di risoluzione, fa riferimento unicamente ad una discussione in corso, senza alcuna menzione della obbligatorietà di introduzione del reddito di cittadinanza.

Il senatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*) rileva che dal testo della proposta di risoluzione sembrerebbe inferirsi una svolta europeista dei Gruppi della maggioranza, dal momento che essa sostanzialmente appoggia una iniziativa della Commissione europea e del suo presidente Junker, sostenendone dunque le azioni in tema di lavoro e di protezione dei lavoratori. Ritiene che l'istituzione di nuovi enti rischi di dar luogo a inutili carrozzoni burocratici, deresponsabilizzando gli Stati su temi delicati, che dovrebbero invece restare in capo ai Governi dei Paesi d'Europa. Giudica inoltre corretta la considerazione svolta dal senatore Patriarca a proposito del riferimento nella proposta di risoluzione al reddito di cittadinanza, che fa apparire l'istituto come uno strumento già scelto dal Paese per andare incontro agli obiettivi formulati dalla Commissione europea. A suo giudizio, la realizzazione di tale istituto, al quale in principio non è contrario, non deve però essere ispirata da logiche puramente lavoristiche, ma andrebbe piuttosto realizzata nella forma più ampia di reddito di dignità. Sollecita infine il relatore a sfumare il testo della proposta, al fine di conseguire un'ampia condivisione della Commissione.

Il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*) interviene nuovamente per precisare che, al di là delle differenze di segno politico, gli Esecutivi che si succedono non possono che tener conto di quanto già in precedenza realizzato. Nel caso di specie, sarebbe giusto pertanto segnalare che, all'esito di un percorso che è stato lungo e sofferto, lo scorso anno in Italia è stato posto in essere il primo strumento di contrasto alla povertà, con un carattere universalistico. D'altro canto, un tema delicato come quello del reddito di cittadinanza non è stato ancora affrontato in sede parlamentare. Auspica pertanto che il relatore voglia riformulare conseguentemente la proposta di risoluzione, sulla quale, diversamente, rinnova la richiesta di votazione per parti separate.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*) concorda con tali considerazioni, rilevando che il tema del reddito di cittadinanza, oltre a non essere stato ancora affrontato in sede parlamentare, non ricorre nella odierna agenda europea.

Anche la senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) esprime analoghe considerazioni, segnalando di aver già sottolineato nella precedente seduta che il passaggio della proposta di risoluzione già criticato in particolare dal senatore Floris e dal senatore Patriarca non risulta peraltro pertinente rispetto allo stesso

atto comunitario. Nota inoltre che sulla istituzione dell'Autorità europea del lavoro motivate e condivisibili perplessità sono state espresse dal Parlamento svedese. Avanza conclusivamente forti critiche in ordine all'opportunità di creare un nuovo ente, anziché implementare il funzionamento e i compiti di quelli già esistenti, a maggior ragione in considerazione della struttura pletorica della istituenda Autorità e dei suoi costi consistenti.

La senatrice [PARENTE](#) (PD) lamenta che il relatore non abbia accolto la sua richiesta di inserire l'opportunità di una *governance* tripartita della nuova Autorità.

Il relatore [PUGLIA](#) (M5S), nell'assicurare di aver compiuto ogni possibile sforzo per cercare di raccogliere i contributi dei colleghi, sottolinea che nella sua proposta di risoluzione si fa riferimento alla necessità di tenere in considerazione che la funzione di mediazione attribuita all'Autorità le conferirebbe un carattere giurisdizionale, anziché una funzione di supporto tecnica e assistenza, rischiando di generare conflitti giurisdizionali sovranazionali. Nota inoltre che la sua proposta, oltre a tenere conto ampiamente del parere reso dalla 14a Commissione permanente, è corroborata da numerose osservazioni, da intendersi come altrettanti moniti all'Europa, che deve essere non solo unione economica, ma davvero unione di popoli.

La senatrice [PARENTE](#) (PD) interloquisce brevemente per sottolineare che proprio il riferimento ad una *governance* tripartita avrebbe garantito una minore burocraticità dello strumento, giudicando dunque contraddittorio il ragionamento testé fatto dal relatore.

Anche il senatore [FLORIS](#) (FI-BP) ribadisce che, così come congegnata, la nuova Autorità finirà per essere una struttura pletorica e priva di incisività sui temi delicati sui quali dovrebbe invece intervenire.

Nessun altro chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, con successive votazioni, la Commissione, con il voto contrario del senatore [BERTACCO](#) (FdI) e l'astensione dei senatori del Gruppo Forza Italia, approva la prima parte della risoluzione fino alle parole: «cambiamenti sociali, tecnologici ed economici»; con il voto contrario del senatore [BERTACCO](#) (FdI), dei senatori dei Gruppi Forza Italia e PD e con l'astensione del senatore [LAFORGIA](#) (Misto-LeU), approva il successivo paragrafo fino alle parole «che da ciò ne sono derivate»; con l'astensione del senatore [BERTACCO](#) (FdI) e dei senatori del Gruppo Forza Italia approva infine la restante parte della risoluzione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica (n. 43)

(Parere al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Esame e rinvio)

Il relatore **ROMAGNOLI** (M5S) nota che lo schema di regolamento definisce le modalità di applicazione della disciplina generale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con riferimento alle amministrazioni della Polizia di Stato, alle strutture del Ministero dell'interno e al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Osserva che, in base all'articolo 2, la responsabilità della sicurezza del personale compete anche ai dirigenti che sono responsabili per la gestione finanziaria delle risorse per il soddisfacimento della sicurezza, mentre gli articoli 4 e 5 definiscono le procedure per la trasmissione dei documenti concernenti la sicurezza sul lavoro. Illustra poi l'articolo 6, in materia di attività di vigilanza sull'applicazione della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro, e gli articoli da 8 a 14, concernenti specificamente la Polizia di Stato e le strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Gli articoli da 15 a 18 riguardano il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche con riferimento al personale volontario. Da ultimo, l'articolo 19 reca norme di abrogazione e di coordinamento transitorio, mentre l'articolo 20 estende l'applicazione del regolamento anche al Corpo valdostano dei vigili del fuoco e ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 21 reca infine le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica. Il relatore si riserva conclusivamente di sottoporre alla Commissione una proposta di parere all'esito del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 728

La 11ª Commissione del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale (AS 728);

premesso che:

finalità del disegno di legge in esame sono la valorizzazione e la promozione del prodotto della tradizione contadina locale attraverso le piccole produzioni locali (PPL), che sono una realtà consolidata in alcuni territori regionali e permettono agli agricoltori e agli allevatori la lavorazione e vendita, in ambito locale, di piccoli quantitativi di alimenti prodotti all'interno dell'azienda agricola; l'articolo 8 prevede, in relazione ai corsi di formazione, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano istituire corsi di formazione per il personale addetto a lavorazione, preparazione, confezionamento, trasporto e vendita delle PPL. I corsi hanno lo scopo di far acquisire nozioni relativamente alle buone prassi di igiene nella lavorazione, trasformazione e vendita delle PPL, all'applicazione delle corrette prassi operative nonché a elementi di microbiologia e, tra gli altri, al sistema di autocontrollo igienico (HACCP);

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

in merito alle disposizioni di cui al comma 1 del citato articolo 8, la previsione di una mera facoltà alle regioni e alle province autonome di istituire corsi di formazione professionale (che, per quanto disposto dal successivo comma 2, sono funzionali e propedeutici all'avvio delle lavorazioni dei PPL), implica che gli enti locali in parola non gestiscano in maniera esclusiva i corsi i quali, dunque, possono anche essere organizzati da enti privati. In merito appare dunque necessario chiarire quali siano i criteri di assegnazione agli istituti o enti di formazione professionale e se nel caso di inerzia delle regioni e delle province autonome (nonché degli eventuali enti privati), sarebbe di fatto preclusa agli imprenditori la possibilità di avviare produzioni di PPL;

in merito alle disposizioni di cui al comma 2 del citato articolo 8, si prevede la possibilità di essere esentati dalla frequenza dei summenzionati corsi per coloro che abbiano ricevuto un addestramento o una formazione in materia di igiene alimentare giudicati adeguati dall'autorità competente. Tale formulazione, tuttavia, unitamente al generico richiamo all' "autorità competente", non appare esaustiva e corretta. Non è precisato che tipo di precedente "addestramento", o "formazione", si debba possedere al fine di essere esentati dalla frequenza del corso e non si precisa quale data ultima dell'addestramento o formazione si ritiene utile al fine della validità delle stesse attività formative/di addestramento.

1.4.2.5.3. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 30 (pom.) del 26/09/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCLEDÌ 26 SETTEMBRE 2018
30ª Seduta

Presidenza della Presidente
[CATALEO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente [CATALEO](#) ricorda che nel corso della precedente seduta la relattrice Campagna ha illustrato una bozza di parere, il cui testo è allegato al resoconto di tale seduta.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) ritiene il disegno di legge meritevole di particolare attenzione. Poiché il suo Gruppo intende chiedere nella Commissione di merito lo svolgimento di audizioni sul testo, suggerisce di rinviare l'espressione del parere, al fine di consentire anche alla Commissione lavoro di tener conto degli elementi scaturenti da tali audizioni.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) condivide ed appoggia la richiesta del senatore Patriarca. Nota inoltre che le normative di alcune Regioni, tra cui Veneto, Lombardia e Friuli Venezia Giulia, già disciplinano alcuni aspetti a cui attengono le disposizioni del provvedimento. Ritiene dunque che una eventuale disciplina a carattere nazionale ne debba tener conto.

Conviene con tali considerazioni il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*), il quale evidenzia in particolare i profili di criticità contenuti nell'articolo 8 del disegno di legge e sottolinea che il tema della formazione andrebbe adeguatamente affrontato. Ribadisce che una disciplina a carattere nazionale deve risultare migliorativa di quella già operativa a livello regionale, risultando altrimenti del tutto inutile.

La relatrice [CAMPAGNA](#) (*M5S*) prende atto della richiesta di differire l'espressione del parere. Precisa che nella bozza da lei predisposta le ambiguità del testo risultano peraltro ben evidenziate.

La presidente [CATALEO](#), dopo aver ricordato che la materia della formazione professionale è comunque di competenza esclusiva regionale, dispone il rinvio dell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica (n. 43)

(Parere al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente ricorda che in tale seduta il relatore [ROMAGNOLI](#) (*M5S*) ha illustrato il testo dell'atto. Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*) rileva che lo schema presenta profili di particolare complessità, meritevoli di un attento esame. Nel prendere atto dei pareri espressi finora dal Consiglio di Stato e dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali, nota che sul testo, la cui paternità è riconducibile al precedente Esecutivo, le associazioni di categoria hanno formulato perplessità in più punti. Chiede pertanto se il nuovo Governo abbia elementi ulteriori rispetto a quel confronto, peraltro ormai datato.

Concorda con tale richiesta il senatore [FLORIS](#) (FI-BP).

Il sottosegretario COMINARDI assicura che raccoglierà ogni elemento utile, al fine di fornire tutti i necessari e opportuni chiarimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.4.2.5.4. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 32 (pom.) del 02/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 2 OTTOBRE 2018
32ª Seduta

Presidenza della Presidente
[CATALEO](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi e Durigon e per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali ([n. 47](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCERINO](#) (M5S) illustra il decreto legislativo, finalizzato a recepire la Direttiva (UE) 2016/2341 sulla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP). Premesso che il termine per il recepimento della direttiva scade il 13 gennaio 2019, ne illustra l'articolo 1, che contiene le disposizioni necessarie ad adeguare la normativa nazionale sulla previdenza complementare. Vengono così modificati i requisiti generali in materia di sistema di governo delle forme pensionistiche e si specificano le funzioni degli organi di controllo dei fondi, quali il direttore generale ed il responsabile. In materia di funzioni, la relatrice sottolinea il divieto per le forme pensionistiche complementari di svolgere attività ulteriori rispetto alla previdenza complementare.

Segnala poi che, nell'ambito del regime di prestazioni e di modelli gestionali dei fondi, il decreto amplia il novero dei soggetti cui può essere conferita la gestione delle risorse, mentre in materia di obblighi di informativa a carico delle forme pensionistiche dispone che gli aderenti siano adeguatamente informati sulle condizioni della propria forma pensionistica complementare. Inoltre, il testo assegna alla COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) una vigilanza prudenziale sulle forme pensionistiche complementari. Vengono altresì previste disposizioni in materia di trasferimento transfrontaliero ai fondi costituiti come associazioni e viene aggiornato l'impianto sanzionatorio.

La relatrice illustra poi gli articoli 2, sulla definizione di attività riassicurativa, 3, che detta la disciplina transitoria, e 4, contenente la clausola di invarianza finanziaria. Conclusivamente, si riserva di proporre una bozza di parere al termine del dibattito.

La presidente [CATALEO](#) ringrazia la relatrice per l'ampia esposizione. Suggestisce, considerata la complessità e la delicatezza dello schema, di acquisire elementi di approfondimento da parte di rappresentanti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione.

La relatrice [NOCERINO](#) (M5S) ritiene importante ascoltare anche i rappresentanti dell'ANIA.

Dopo un intervento adesivo del senatore [PATRIARCA](#) (PD), la Commissione concorda con la proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica (n. 43)

(Parere al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 settembre.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) ricorda che nella precedente seduta aveva chiesto un aggiornamento relativamente alle posizioni dei rappresentanti dei sindacati dei lavoratori sullo schema.

Si associa alla richiesta il senatore [ELORIS](#) (FI-BP).

Il sottosegretario COMINARDI osserva che il provvedimento è stato elaborato dal Ministero dell'interno, con il concerto di quello del lavoro, che ha già fornito su di esso il proprio assenso tecnico. Fa presente che dalla documentazione allegata allo schema risulta che l'Amministrazione

capofila (ovvero il Ministero dell'interno) ha sentito più volte le organizzazioni sindacali sullo schema di provvedimento negli anni dal 2011 al 2015.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*), nel prendere atto dei chiarimenti forniti, segnala che l'elemento di maggiore delicatezza del testo in esame è quello di addossare l'obbligo di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro a soggetti privi di capacità di spesa, e dunque non in grado di adottare le misure necessarie, manifestando dunque stupore per il fatto che le associazioni rappresentative dei lavoratori non abbiano rimarcato tale profilo. Riferendosi all'articolo 21 del provvedimento, contenente la clausola di invarianza finanziaria, ritiene la disposizione irrealistica, poiché la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro comporta comunque un impegno di spesa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(728\) VALLARDI ed altri.](#) - *Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale*

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 settembre.

La relatrice [CAMPAGNA](#) (*M5S*) si riserva di proporre un approfondimento sulla bozza di parere da lei già illustrata nella seduta del 25 settembre, alla luce dei chiarimenti emersi nel corso delle audizioni sul disegno di legge, testé conclusesi presso la Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

1.4.2.5.5. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 33 (pom.) del 03/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCLEDÌ 3 OTTOBRE 2018
33ª Seduta

Presidenza della Presidente
[CATALEO](#)

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [CAMPAGNA](#) (M5S) ribadisce le perplessità già avanzate nelle precedenti sedute e refluite nella bozza di parere da lei illustrata nella seduta del 25 settembre scorso, allegata al resoconto di tale seduta.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP) richiama nuovamente i profili di criticità contenuti nell'articolo 8 del disegno di legge, sottolineando l'opportunità di affrontare adeguatamente il tema della formazione. Fa presente che la materia è di esclusiva competenza regionale, ciò che rende non possibile porre una disciplina a carattere nazionale.

Nessun altro chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, la [PRESIDENTE](#) mette ai voti la proposta di parere, favorevole con osservazioni, della relatrice.

A maggioranza, la Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La [PRESIDENTE](#) avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori della Commissione, la seduta già convocata per le ore 8,45 di domani non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.4.2.6. 12[^] Commissione permanente (Igiene e sanita')

1.4.2.6.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 13 (pom.) del 26/09/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 2018
13ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
[CANTU'](#)

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(497) Vilma MORONESE ed altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori
(Parere alla 13a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [CASTELLONE](#) (M5S) premette che il disegno di legge in esame, recante "Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori", è composto da 21 articoli ed è volto, nelle intenzioni dei proponenti, a rimuovere ogni forma di ostacolo al pieno godimento dei diritti della popolazione insulare.

Si sofferma quindi ad illustrare le disposizioni che attengono a profili di competenza della Commissione.

L'articolo 2 prevede che lo Stato, le regioni, i comuni e gli altri enti territoriali interessati, nel rispetto delle rispettive competenze, garantiscano nelle isole minori di cui all'allegato A (di seguito indicate solo come "isole minori") interventi e adeguati finanziamenti volti, tra l'altro, alla tutela della salute e ai servizi sociali, anche mediante l'attivazione "in deroga" di presidi sanitari speciali (lettera a)).

La relatrice osserva che la disposizione non circoscrive in alcun modo la deroga concessa per l'attivazione di presidi sanitari speciali.

L'articolo 6, al comma 1, prevede un'attività di ricognizione da parte dei comuni delle isole minori - d'intesa con le regioni di appartenenza -, concernente, tra l'altro, le proprie dotazioni infrastrutturali delle strutture sanitarie, ai fini della quantificazione dei fondi per la perequazione infrastrutturale (in attuazione dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, relativa alla delega in materia di federalismo fiscale).

In base al comma 2 dell'articolo in esame, i sindaci dei suddetti comuni, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM (Associazione nazionale comuni isole minori) una relazione sulle

risultanze della ricognizione, comprensiva dei progetti di adeguamento delle infrastrutture, ai fini del loro inserimento nel DUPIM (Documento unico di programmazione isole minori) da adottare per il periodo 2019-2025.

Le relazioni sulle risultanze sono poi inoltrate dall'ANCIM alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per le necessarie valutazioni dei relativi progetti ai fini del riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (comma 3).

L'articolo 8 reca misure intese a migliorare i servizi sanitari.

Il comma 1 sancisce il diritto, nell'ambito delle isole minori, all'assistenza sanitaria locale nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e prevede che le regioni provvedano alla riorganizzazione dei presidi ospedalieri, ove esistenti, al fine di garantire l'appropriatezza della presa in carico e la risposta alle emergenze-urgenze.

Il comma 2 prevede che, qualora a causa della particolarità delle patologie, degli interventi o degli strumenti necessari, non sia possibile provvedere all'assistenza sanitaria locale immediata, è riconosciuto ai residenti nelle isole minori, "in armonia con i parametri esistenti", il diritto al rimborso delle spese sostenute per sottoporsi alle cure presso strutture sanitarie in terraferma nell'ambito della regione di appartenenza, fermo restando quanto già previsto per gli interventi extra-regionali. Le stesse provvidenze sono riconosciute a un accompagnatore, qualora il paziente non sia in grado di spostarsi in autonomia.

Il comma 3 mira a garantire, in proporzione non solo alla popolazione residente ma anche a quella connessa ai flussi turistici, la presenza continuativa di personale sanitario dedicato a prestazioni di pronto soccorso e di apparecchiature di urgenza e di primo intervento.

Il comma 4 prevede il mantenimento degli attuali punti nascita presenti sulle isole, "anche in deroga" alla normativa vigente in materia, attraverso l'adeguata implementazione delle professionalità e delle dotazioni strumentali occorrenti, anche al fine di garantire la corretta gestione delle situazioni di maggiore criticità e il trasferimento in sicurezza del neonato che necessiti di interventi particolari in centri di livello avanzato.

Il successivo comma 5 dispone che le regioni nel cui territorio sono comprese le isole minori promuovano e stabiliscano adeguati collegamenti con centri di eccellenza per la diagnosi precoce e il tempestivo intervento sulle patologie gravi, sia in fase prenatale che nell'immediato *post partum*.

Il comma 6 prevede sia garantita la presenza di presidi territoriali organizzati idonei per la presa in carico del percorso di emergenza-urgenza, per l'erogazione di servizi delle cure primarie e per la gestione territoriale ambulatoriale-domiciliare delle patologie croniche, nonché per la presa in carico dei pazienti oncologici e dializzati. Il testo precisa che la presenza dei predetti presidi deve essere garantita nei comuni delle isole minori, in ciascuna isola per i comuni pluri-insulari nonché in ogni area pluri-comunale che insista sullo stesso territorio.

Il comma 7 dispone che per i medici in servizio nelle isole minori siano previste adeguate opportunità formative e di aggiornamento presso strutture di eccellenza, anche finalizzate a servizi di telemedicina. Da ultimo, al fine dichiarato di valorizzare le iniziative già in essere presso le isole minori, il comma 8 prefigura interventi, a cura delle amministrazioni interessate, per la divulgazione al pubblico e l'implementazione delle pratiche di volontariato attivate con il concorso dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato e coordinate dal servizio 118, in considerazione della loro rilevanza quale modello di azione diffusa e capillare per interventi che non necessitano della presenza di personale medico.

A seguito degli interventi sull'ordine dei lavori della senatrice [RIZZOTTI \(FI-BP\)](#) e del senatore [ZAFFINI \(FdI\)](#), la Commissione conviene con la proposta della [PRESIDENTE](#) di svolgere nella giornata di domani, giovedì 27 settembre, a partire dalle ore 14, il seguito e la conclusione dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica (n. 43)

(Osservazioni alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [MARINELLO](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo.

Lo schema di regolamento in esame definisce le modalità specifiche di applicazione della disciplina generale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con riferimento alle seguenti amministrazioni: Polizia di Stato; strutture (centrali e periferiche) del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica; Dipartimento (del Ministero dell'interno) dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; Corpo nazionale dei vigili del fuoco (con riferimento anche al personale volontario).

Tali amministrazioni rientrano tra quelle per le quali la medesima disciplina generale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - demanda a regolamenti ministeriali la definizione di modalità specifiche di applicazione, al fine di tener conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative (ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività).

In merito, per le amministrazioni interessate dal presente schema è al momento vigente, ove ancora compatibile, la disciplina regolamentare di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1999, n. 450, emanata con riferimento ad un quadro di normativa generale in materia di sicurezza sul lavoro previgente rispetto al citato decreto legislativo n. 81. Il decreto ministeriale n. 450 viene esplicitamente abrogato dall'articolo 19 dello schema.

L'articolo 2 dello schema concerne l'individuazione della figura del datore di lavoro ai fini in oggetto. Si prevede che in essa rientrino, limitatamente agli effettivi poteri di gestione posseduti, anche il dirigente al quale spettino i poteri di gestione dell'ufficio, ivi inclusi quelli di organizzazione del lavoro e di autonoma valutazione del rischio, ed il funzionario (non avente qualifica dirigenziale) preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale anche ai fini dell'organizzazione del lavoro e della valutazione del rischio, ancorché tali soggetti non siano dotati di autonomi poteri di spesa.

Tali norme, come osservano la relazione illustrativa governativa ed il parere del Consiglio di Stato, costituiscono una deroga rispetto alla disciplina generale che fa riferimento esclusivamente a soggetti con autonomi poteri di decisione e di spesa; la deroga è motivata dalla constatazione che in buona parte delle strutture in questione i dirigenti e i funzionari preposti alle medesime, pur avendo i compiti di gestione richiamati nel presente articolo 2, non gestiscono capitoli di spesa funzionali all'adozione delle misure di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Il medesimo articolo 2 specifica, inoltre, al comma 2, che la responsabilità della salute e della sicurezza del personale compete anche ai dirigenti che, pur non dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa, siano responsabili della pianificazione e gestione finanziaria delle risorse di bilancio ovvero dell'assegnazione agli uffici delle risorse per il soddisfacimento della sicurezza, limitatamente a tali attività.

Il relatore osserva che sarebbe opportuno esplicitare se tali soggetti, nell'ambito della fattispecie così definita, siano considerati datori di lavoro.

L'individuazione puntuale dei datori di lavoro deve essere operata con decreti del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (comma 3).

L'articolo 3 dello schema reca, ai fini in oggetto, le nozioni di dirigente e di preposto, mutuando quelle previste dalla disciplina generale summenzionata.

L'articolo 4 definisce, con riferimento alle amministrazioni in esame, la procedura per la trasmissione delle segnalazioni formali e dei documenti concernenti la sicurezza sul lavoro, nonché dei dati sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L'articolo 5 prevede l'istituzione, da parte dei datori di lavoro in oggetto, del servizio di prevenzione e protezione, mediante ricorso al personale dell'amministrazione in servizio e in possesso dei requisiti richiesti. Solo per specifiche necessità, ivi individuate, il datore di lavoro può avvalersi di personale tecnico esterno all'amministrazione (ad integrazione dell'azione del servizio interno).

L'articolo 6 individua gli uffici cui compete l'attività di vigilanza sulla corretta applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Si prevede, in particolare, per il caso in cui la vigilanza, da parte del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sia svolta avvalendosi di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che questi ultimi soggetti non possano svolgere la medesima attività di vigilanza nelle strutture ove prestino servizio o dove svolgano il ruolo di medico competente.

L'articolo 7 definisce i contenuti dell'attività di vigilanza e prevede che i ricorsi contro i giudizi del medico competente siano esaminati da un'apposita commissione medica, composta da tre membri. Per le esigenze tecniche, come individuate dal comma 3, gli uffici di vigilanza e la commissione medica, qualora non dispongano delle occorrenti risorse interne, possono avvalersi di tecnici esterni all'amministrazione.

Gli articoli da 8 a 14 concernono specificamente la Polizia di Stato e le strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

In particolare, il comma 2 dell'articolo 8 opera una ricognizione delle peculiari esigenze connesse al servizio espletato e alle peculiarità organizzative, che sono alla base della necessità di una disciplina specifica (in materia di sicurezza sul lavoro). I successivi commi 3 e 4 richiedono l'adozione di determinate misure per la protezione sia dei soggetti che operino nelle suddette amministrazioni sia dei relativi immobili ed aree.

Il relatore osserva che le formulazioni della lettera a) del comma 2 e della lettera c) del comma 4 - rispettivamente, nelle locuzioni "direzione delle attività funzionale e all'espletamento dei compiti istituzionali" e "prevenzione dalla fuga" - presentano incongruenze.

L'articolo 9 riguarda la figura del medico competente. Si dispone, tra l'altro, che gli accertamenti richiesti da quest'ultimo siano eseguiti, ove necessario, sulla base di convenzioni con enti pubblici e privati operanti in ambito sanitario, con oneri a carico del datore di lavoro, e che, qualora sia necessario, anche per carenza di professionisti interni, l'attività di sorveglianza sanitaria sia svolta da medici esterni. In entrambe le fattispecie, il personale medico esterno deve avere i requisiti richiesti dalla disciplina generale per il medico competente.

A quest'ultimo riguardo, il relatore osserva che sarebbe preferibile la modalità di richiamo normativo di cui al comma 2, che richiama l'intero articolo 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008 (e successive modificazioni), mentre il precedente comma 1 (del medesimo articolo 9) richiama il solo comma 1 dell'articolo 38.

Tra le altre disposizioni di cui all'articolo 9, rilevano in questa sede la possibilità di nominare un medico competente coordinatore ed il compito attribuito al Dipartimento della pubblica sicurezza di provvedere all'aggiornamento professionale dei medici competenti della Polizia di Stato.

L'articolo 10 riguarda i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, eletti o designati nel rispetto di accordi nazionali.

L'articolo 11 concerne l'informazione, la formazione e l'addestramento del personale.

L'articolo 12 prevede che le armi e tutte le attrezzature e strutture ivi indicate siano disciplinate sulla base di disposizioni adottate sulla scorta del capitolato tecnico, del contratto e del disciplinare di impiego o del manuale d'uso, previo controllo tecnico, verifica o collaudo da parte di personale in possesso di specifici requisiti professionali, stabiliti dalla normativa vigente.

Ai sensi del successivo articolo 13, i dirigenti che provvedono all'individuazione delle disposizioni tecniche e dei capitolati tecnici d'opera inerenti al materiale ed alle strutture di cui all'articolo 12 o che provvedono ai relativi approvvigionamento e fornitura devono comunicare ai datori di lavoro specifiche informazioni, ivi indicate al comma 1. I medesimi datori devono tener conto di tali informazioni ai fini della valutazione dei rischi prevista dalla disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro - valutazione che, come specifica il comma 3, per quanto riguarda lo *stress* lavoro-correlato, deve considerare le particolari caratteristiche e modalità delle prestazioni lavorative in oggetto -.

L'articolo 14 concerne la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, anche con riferimento alle informazioni di cui è da ritenersi vietata o inopportuna la divulgazione, nell'interesse della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o per evitare pregiudizio ai compiti istituzionali.

Gli articoli da 15 a 18 riguardano il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (anche con riferimento, come già accennato, al personale volontario del Corpo).

L'articolo 16 concerne le seguenti materie: la valutazione dei rischi, la quale, peraltro, come specifica il comma 9, per quanto riguarda lo *stress* lavoro-correlato, deve considerare le particolari caratteristiche e modalità delle prestazioni lavorative in oggetto; la definizione, ai fini in esame, del concetto di luogo di lavoro; la formazione e l'aggiornamento del personale (compresi i dirigenti ed i preposti).

L'articolo 17 riguarda i cantieri "temporanei o mobili", in cui, ai sensi del comma 1, la vigilanza sull'applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza è effettuata dal personale dell'ufficio di vigilanza dell'Ufficio centrale ispettivo del summenzionato Dipartimento. Per i casi in cui gli interventi di soccorso richiedano l'allestimento di un cantiere "temporaneo o mobile", non si procede alla valutazione dei rischi e alla redazione del relativo documento né trovano applicazione gli altri obblighi previsti con riferimento specifico ai suddetti cantieri dalla disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro.

L'articolo 18 concerne la sorveglianza sanitaria.

Il comma 1 conferma, per le amministrazioni in esame, la nozione di medico competente già stabilita dall'articolo 51 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e specifica che il ricorso alle convenzioni con strutture sanitarie esterne (anch'esso già previsto dal citato articolo 51) è subordinato all'ipotesi che non sia possibile assolvere alle funzioni di medico competente con le risorse interne abilitate.

I commi 2 e 3 recano, con riferimento al personale del Corpo nazionale, particolari norme in materia di sorveglianza sanitaria e di verifica di assenza di condizioni di alcol-dipendenza o di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Il comma 4 prevede la possibilità di nominare un medico competente coordinatore.

L'articolo 19 reca norme di abrogazione e di coordinamento transitorio.

L'articolo 20 prevede che il presente regolamento si applichi anche al Corpo valdostano dei vigili del fuoco e ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, fino a quando la materia non sarà disciplinata dalla regione Valle d'Aosta e dalle province autonome medesime.

L'articolo 21, infine, reca le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **MAUTONE** (M5S), dopo aver inquadrato in termini generali la tematica delle piccole produzioni locali, riferisce sul disegno di legge in titolo.

Premette che la relazione che accompagna il provvedimento ricorda che l'Italia si caratterizza, oltre che per la varietà e la bellezza del territorio, anche per la presenza di numerose piccole produzioni alimentari tipiche e di qualità, e che i consumatori manifestano sempre maggiore interesse per i prodotti locali provenienti da filiere produttive corte o cortissime. Lo scopo del disegno di legge è appunto quello di valorizzare le cosiddette "piccole produzioni locali" (PPL), individuando un percorso semplice per permettere agli agricoltori e agli allevatori la lavorazione e la vendita, in ambito locale, di piccoli quantitativi di alimenti prodotti all'interno dell'azienda agricola, nel rispetto della sicurezza igienico-sanitaria e salvaguardando la tipicità e la tradizione locale, fornendo inoltre un'importante integrazione al reddito per gli operatori.

Passa quindi a illustrare l'articolato.

All'articolo 1 sono enunciate, al comma 1, le finalità e i principi sui quali si basa la proposta in esame, vale a dire la promozione e valorizzazione della produzione, trasformazione e vendita da parte degli imprenditori agricoli e ittici di piccoli quantitativi di prodotti alimentari primari e trasformati, di origine animale o vegetale, riconoscibili da una specifica indicazione in etichetta, che rispettino i principi di salubrità, marginalità, localizzazione, limitatezza e specificità. Il comma 2 definisce le "piccole produzioni locali - PPL" come i prodotti agricoli primari o trasformati ottenuti presso un'azienda agricola o ittica, destinati, in piccole quantità, alla somministrazione e vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia e delle province contermini della sede di produzione (nella logica della "filiera corta" o del "chilometro zero").

L'articolo 2 stabilisce, al comma 1, che le disposizioni contenute nel disegno di legge si applicano agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e agli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 4 del 2012, titolari di un'azienda agricola o ittica, che lavorano e vendono prodotti provenienti dall'azienda stessa. Il comma 2 prevede che gli imprenditori agricoli, nell'ambito dell'attività di agriturismo, possano avvalersi di prodotti PPL anche di altre aziende agricole, purché ottenute in conformità con le disposizioni della legge. Il comma 3 specifica che la produzione primaria è svolta in terreni di pertinenza aziendale.

In base all'articolo 3, le PPL devono essere vendute nel rispetto delle vigenti disposizioni europee in materia di etichettatura e di rintracciabilità dei prodotti alimentari. A tal fine i prodotti devono indicare in etichetta, in maniera chiara e leggibile, la dicitura "PPL - piccole produzioni locali", seguita dal comune o dalla provincia di produzione e dal numero di registrazione dell'attività.

L'articolo 4 prevede l'istituzione del marchio "PPL - piccole produzioni locali" e disciplina le modalità di concessione e di utilizzo di quest'ultimo.

All'articolo 5, il comma 1 stabilisce che la somministrazione e vendita diretta dei PPL possono essere effettuate presso la propria azienda, nell'ambito dei mercati o negli esercizi di commercio al dettaglio. Il comma 2 dispone che i comuni, nel caso di apertura di mercati alimentari locali, possono riservare agli imprenditori agricoli o ittici almeno il 20 per cento del totale dell'area destinata al mercato. Il

comma 3 prevede che gli esercizi commerciali possano dedicare alle PPL appositi spazi di vendita in modo da renderle immediatamente visibili.

All'articolo 6 sono fissati i requisiti generali applicabili ai locali e alle attrezzature, nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene degli alimenti.

L'articolo 7 detta i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività, consentendo di utilizzare, per le attività di lavorazione, produzione e vendita, i locali siti nell'abitazione, compresi i vani accessori, e i locali siti nelle pertinenze dell'abitazione e nelle strutture agricolo-produttive dell'imprenditore agricolo o ittico delle PPL, senza l'obbligo di cambio di destinazione d'uso, aerati naturalmente e adeguatamente illuminati.

L'articolo 8 prevede al comma 1 che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano istituire corsi di formazione per il personale addetto a lavorazione, preparazione, trasformazione, confezionamento e trasporto e vendita delle PPL. Fatto salvo il caso che gli addetti abbiano già una preparazione ritenuta adeguata dall'autorità competente (comma 2), i corsi hanno lo scopo di far acquisire nozioni relative alle buone prassi di igiene nella lavorazione trasformazione e vendita delle PPL, all'applicazione delle corrette prassi operative nonché a elementi di microbiologia e, tra l'altro, al sistema di autocontrollo igienico (HACCP) (comma 3).

L'articolo 9 demanda il controllo per l'accertamento delle infrazioni alle disposizioni della legge ai servizi veterinari e di igiene delle ASL competenti per territorio, e stabilisce che le amministrazioni competenti possono avvalersi di organi di polizia amministrativa locale anche attraverso l'istituzione di appositi gruppi di intervento.

L'articolo 10 reca le disposizioni finali. Il comma 1 demanda a un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministero della salute, di stabilire il "Paniere PPL", ossia l'elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici con l'indicazione dei relativi piccoli quantitativi in termini assoluti che rientrano nella disciplina delle PPL. Il comma 2 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottino le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione delle PPL.

L'articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 12 disciplina l'entrata in vigore della legge.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [VALLARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*) rende edotta la Commissione del fatto che il provvedimento in esame - del quale rimarca di essere primo firmatario - mutua i contenuti e le finalità di leggi regionali già in vigore in Veneto e Friuli Venezia Giulia: l'intendimento dei proponenti è quello di estendere tale disciplina all'intero territorio nazionale, così da dare respiro e nuovo slancio economico alle piccole e medie imprese del settore agricolo, che versano da tempo in una condizione di difficoltà a causa dei vincoli, ad avviso dell'oratore soffocanti, imposti dall'Unione europea.

La *ratio* del progetto di legge è quella di tutelare e valorizzare la tradizione agricola e alimentare dei diversi territori, che altrimenti rischierebbe di andare perduta, anche attraverso un ripensamento del ruolo delle aziende sanitarie: non solo di controllo e repressione delle condotte che pongono a rischio la salute dei consumatori ma anche di formazione degli operatori del settore delle PPL, in un'ottica di leale collaborazione.

Nel segnalare che il testo è aperto a eventuali interventi migliorativi, formula l'auspicio che esso possa essere licenziato in tempi rapidi.

La [PRESIDENTE](#), dopo aver ringraziato il senatore Vallardi per il contributo dato ai lavori della Commissione, esprime l'avviso che il prefigurato cambio di paradigma, per ciò che attiene ai controlli sanitari sulle PPL, sia un traguardo senz'altro auspicabile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

La **PRESIDENTE** comunica che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 27 settembre, alle ore 14, ove ciò sia compatibile con i lavori dell'Assemblea, per completare l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 497.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La **PRESIDENTE** comunica che, nel corso dell'audizione svolta nella giornata odierna, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sui disegni di legge nn. **92-535**, concernenti il Registro nazionale dei tumori, è stata consegnata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale argomento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.6.2. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 15 (pom.) del 02/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 2 OTTOBRE 2018
15ª Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REDIGENTE

(363) ARRIGONI ed altri. - Modifiche al decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, in materia di prevenzione vaccinale

(770) PATUANELLI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale

(Discussione congiunta e rinvio)

La relatrice **CASTELLONE (M5S)**, dopo aver ricostruito la normativa vigente in materia di prevenzione vaccinale, illustra partitamente i disegni di legge in titolo.

Al termine dell'esposizione, propone di adottare il disegno di legge n. 770 come testo base, nonché di svolgere un ciclo di audizioni informative.

Conviene la Commissione.

Seguono interventi sull'ordine dei lavori della senatrice **RIZZOTTI (FI-BP)** - che chiede possa essere nominato un correlatore tra i senatori non appartenenti ai Gruppi di maggioranza, attesa la delicatezza dei problemi che i disegni di legge in discussione intendono regolare - e del senatore **FARAONE (PD)** - che domanda lumi sull'organizzazione del ciclo di audizioni -.

Il **PRESIDENTE** reputa che la richiesta avanzata dalla senatrice Rizzotti sia, nel caso di specie, meritevole di accoglimento e si riserva pertanto di procedere alla richiesta designazione. Quanto

all'organizzazione del ciclo di audizioni, invita i Gruppi a far pervenire le proprie richieste entro le ore 10 del prossimo martedì 9 ottobre, con l'intesa che l'elenco delle audizioni proposte sarà sottoposto alla valutazione dell'Ufficio di Presidenza nella prima riunione utile.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

(122) DE POLI e CASINI. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione

(176) Maria RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione

(733) SILERI ed altri. - Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore [Giuseppe PISANI](#) (M5S), dopo aver illustrato partitamente i disegni di legge in titolo, propone di adottare come testo base l'Atto Senato n. 733, soggiungendo di non trovare indispensabile lo svolgimento di un ciclo di audizioni informative ma di rimettersi in proposito alla volontà della Commissione.

Non essendovi obiezioni, la proposta del relatore in ordine all'adozione del testo base risulta accolta.

Seguono interventi sull'ordine dei lavori.

La senatrice [BINETTI](#) (FI-BP) - nel segnalare che è stato presentato un disegno di legge a sua firma suscettibile di abbinamento a quelli appena illustrati - osserva che nell'ambito di un eventuale ciclo di audizioni informative potrebbe essere opportuno integrare le conoscenze della Commissione in merito alle nuove possibilità di studio e di didattica dischiuse dall'innovazione tecnico-scientifica.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, quando assegnato, il disegno di legge cui ha fatto riferimento la senatrice Binetti sarà posto all'ordine del giorno congiuntamente ai provvedimenti appena illustrati.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD) reputa opportuno rinviare la decisione in ordine all'eventuale svolgimento di audizioni informative, in maniera tale che si possa tenere conto anche dei contenuti del disegno di legge a firma della senatrice Binetti. Ritiene, in ogni caso, che i provvedimenti in esame sottendano anche delicati aspetti etici che fanno apparire opportuno lo svolgimento di alcuni approfondimenti istruttori.

Non essendovi altre richieste di intervento, nel prendere atto delle risultanze del dibattito incidentale svolto, il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare la decisione circa lo svolgimento di audizioni informative.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica (n. 43)

(Osservazioni alla 11a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Dopo che il [PRESIDENTE](#) ha riepilogato l'*iter* sin qui svolto, la Commissione conviene con la proposta della senatrice [BOLDRINI](#) (PD) di rinviare il seguito dell'esame, allo scopo di consentire approfondimenti in merito alle technicalità e alle implicazioni del testo in esame.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

[\(728\)](#) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

(Parere alla 9a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Il [PRESIDENTE](#), riepilogato l'*iter* sin qui svolto, constata che non vi sono richieste di intervento e propone, considerato che presso la Commissione di merito sono ancora in corso di svolgimento audizioni informative, di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.6.3. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 16 (pom.) del 03/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 2018
16ª Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, svoltasi ieri.

Nell'ambito degli argomenti già in trattazione, si è convenuto di accordare la priorità alla discussione dei disegni di legge **535** e connessi - Rete nazionale registri tumori -, considerato che essi figurano nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dalla prossima settimana (sia pure con la formula "ove conclusi dalla Commissione").

In particolare, allo scopo di contemperare l'esigenza di approfondimento istruttorio con quella di sollecita conclusione dell'esame in Commissione, si è concordato di: portare a termine le audizioni informative già programmate nella corrente settimana, con l'intesa che il ciclo di audizioni sarà considerato comunque concluso nella giornata di domani, giovedì 4 ottobre, e che i soggetti già individuati e non auditi (tra i quali il Garante per la protezione dei dati personali) potranno far pervenire contributi scritti; fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, da riferire all'A.S. **535** (adottato di comune accordo quale testo base), alle ore 12 di domani, giovedì 4 ottobre.

È stato altresì convenuto che, insieme ai suddetti disegni di legge, saranno posti all'ordine del giorno, in sede consultiva, i provvedimenti per i quali sia urgente l'espressione del parere (*in primis* la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018).

Infine, secondo quanto concordato, potranno essere inserite nel calendario della prossima settimana, o di quelle successive, compatibilmente con le priorità anzidette, anche alcune delle audizioni informali già programmate (sui provvedimenti di cui è stato avviato l'esame, sul numero unico d'emergenza 112, sulla cosiddetta "*cannabis light*").

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica ([n. 43](#))

(Osservazioni alla 11ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Conformemente alla proposta avanzata dal senatore [FARAONE](#) (PD), la Commissione conviene di rinviare il seguito e la conclusione dell'esame alla seduta di domani.

(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

(Parere alla 9ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Conformemente alla proposta avanzata dal senatore [FARAONE](#) (PD), la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.4.2.6.4. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 17 (pom.) del 04/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
GIOVEDÌ 4 OTTOBRE 2018
17ª Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 535 E CONNESSO

Il **PRESIDENTE** comunica che sono stati presentati 25 emendamenti e 2 ordini del giorno (pubblicati in allegato) riferiti al disegno di legge n. **535**, già adottato quale testo base.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore **FARAONE** (PD) chiede che le procedure in sede consultiva relative all'A.G. n. 43 e all'A.S. n. 728 non si concludano nella giornata odierna, considerato che lo stato di avanzamento dei lavori presso le Commissioni di merito, secondo le informazioni in suo possesso, non fa apparire urgente l'espressione dei pareri.

Segue un dibattito incidentale sulla richiesta del senatore Faraone, nel cui ambito prendono la parola i senatori Maria Cristina **CANTU'** (L-SP-PSd'Az), **SICLARI** (FI-BP), Paola **BINETTI** (FI-BP),

Maria [RIZZOTTI](#) (FI-BP) e [ZAFFINI](#) (FdI).

All'esito del dibattito, la Commissione conviene con la proposta del [PRESIDENTE](#) di concludere quest'oggi la discussione generale sui predetti provvedimenti, con l'intesa che all'inizio della prossima settimana si procederà all'espressione dei pareri.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica (n. 43)

(Osservazioni alla 11a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 settembre.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [STABILE](#) (FI-BP) osserva che il provvedimento in esame, all'articolo 2, individua quali datori di lavoro anche soggetti non dotati di autonomi poteri di spesa. Ritiene che tale deroga alla disciplina generale, che fa invece riferimento esclusivamente a soggetti con autonomi poteri di decisione e di spesa, debba essere attentamente valutata, in quanto vi è il rischio di attribuire responsabilità a soggetti sprovvisti del necessario potere decisionale, con conseguenti rischi anche per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD), rilevato che la complessità del provvedimento in esame deriva anche dall'accorpamento in un unico testo di norme concernenti diversi Corpi, si associa alle considerazioni problematiche della senatrice Stabile, paventando in particolare che la carenza di adeguati poteri in capo ai soggetti individuati come datori di lavoro possa influire negativamente sulla tempestività degli interventi finalizzati a rimuovere i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Evidenzia inoltre la problematicità della clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'articolo 21, soprattutto alla luce delle disposizioni recate dagli articoli 7 e 9, che prevedono, ove necessario, il ricorso a tecnici e strutture esterni all'amministrazione.

In conclusione, dopo aver ricordato che il personale riguardato dal provvedimento in esame presenta delle innegabili peculiarità (quale, ad esempio, la mancanza di copertura da parte dell'INAIL), segnala che il testo trascura di considerare le differenze di genere, anche là dove tratta di aspetti cruciali, come le caratteristiche dei dispositivi di sicurezza.

La senatrice [CANTU'](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che le indicazioni emerse dal dibattito debbano essere valorizzate nell'ambito del redigendo parere, che auspica possa essere approvato in tempi rapidi così da fornire un contributo concreto e tempestivo ai lavori della Commissione di merito.

Il [PRESIDENTE](#) reputa condivisibili, in particolar modo, le osservazioni formulate dalla senatrice Boldrini in merito alla necessità di tenere conto delle differenze di genere.

Quindi, non essendovi altri iscritti a parlare, dichiara conclusa la discussione generale e avverte che il seguito e la conclusione dell'esame avranno luogo nella giornata del prossimo martedì 9 ottobre.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 settembre.

Riprende la discussione generale.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (*FI-BP*) trova condivisibile l'obiettivo perseguito dal provvedimento in esame, ossia la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari locali. Si domanda tuttavia, in termini problematici, se nell'ambito del testo la categoria di "piccola produzione" sia delineata in maniera sufficientemente chiara. Rileva inoltre che nel disegno di legge non sono affrontate le tematiche legate alla commercializzazione *on line* dei prodotti rientranti nella categoria delle PPL, e che lacunose appaiono anche le disposizioni concernenti i controlli e le sanzioni.

Non essendovi altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale e avverte che il seguito e la conclusione dell'esame avranno luogo nella giornata del prossimo martedì 9 ottobre.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

ORDINI DEL GIORNO E EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [535](#)

G/535/1/12

[ERRANI, DE PETRIS](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge "Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione";

premesso che:

l'articolo 1 del disegno di legge in esame prevede l'istituzione di una Rete nazionale relativa sia ai registri dei tumori sia ai sistemi di sorveglianza, individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017. La Rete concerne, quindi, tutti i sistemi di sorveglianza compresi negli allegati al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed i registri dei tumori disciplinati dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

il comma 4 dell'articolo 1 specifica che il titolare del trattamento dei dati contenuti nella Rete è il Ministero della salute, mentre il comma 5 pone alcuni principi sulla validazione ed il trattamento dei dati, specificando, in particolare, alla lettera *b*), che «i dati devono essere trattati per le finalità di cui al comma 1 e allo scopo di: produrre dati di incidenza, mortalità, sopravvivenza, tipologia e prevalenza dei tumori; descrivere il rischio della malattia per sede e per tipo di tumore, per età, per sesso; contribuire, attraverso i dati prodotti, alla rilevazione di eventuali differenze nell'accesso alle cure erogate al paziente oncologico in relazione alle condizioni socio-economiche e all'area geografica di provenienza, anche in riferimento a cause di malattia: derivanti da inquinamento ambientale; effettuare analisi statistico-epidemiologiche, anche con riferimento ai tumori rari; fornire, a livello nazionale e regionale, un'informazione continua e completa alla popolazione, anche attraverso la pubblicazione dei dati sul sito *internet* istituzionale del Ministero della salute; monitorare l'efficacia dei programmi di *screening* oncologici tradizionali e sperimentali attivi e operativi presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; sostenere e monitorare gli studi epidemiologici finalizzati all'analisi dell'impatto dell'inquinamento ambientale sull'incidenza della patologia oncologica attraverso uno studio integrato sulle matrici ambientali e umane; valutare l'incidenza di fattori di carattere professionale sulla diffusione di patologie oncologiche.»;

considerato che:

l'articolo 7 reca la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica;

è opportuno che la Commissione Igiene e sanità possa valutare e approfondire l'applicazione delle linee guida sulla concreta attuazione delle funzioni attribuite alla Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza;

impegna il Governo:

? a valutare l'opportunità di attribuire, con successivi provvedimenti normativi, una dotazione finanziaria adeguata allo svolgimento delle finalità della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza.

G/535/2/12

[BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, STABILE](#)

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione",

premesso che:

l'approvazione della legge che istituisce il Registro nazionale dei tumori ha un punto di partenza importante rappresentato dal lungo lavoro fatto negli ultimi 20 anni dall'AIRTUM, che ha assunto l'iniziativa di mettere in rete e di unificare molto del lavoro già da tempo avviato dalle Associazioni scientifiche. Grazie ad AIRTUM, per sua iniziativa e su base volontaria, i diversi contributi, sia quelli regionali che quelli delle Società scientifiche, sono confluiti in un complesso lavoro unitario, che di fatto ha reso possibile la valutazione e il progressivo adattamento dei singoli contributi in uno schema più generale e più funzionale per iniziative di programmazione e valutazione

del lavoro svolto;

in questi anni, l'AIRTUM ha messo in rete un numero considerevole di esperienze scientifiche di altissimo livello sia sul piano clinico, in modo multidisciplinare, che sul piano strettamente statistico. Un lavoro sempre in progress e aperto a miglioramenti continui, da cui è possibile partire attualmente per elaborare il Registro nazionale dei tumori. Un patrimonio di conoscenze e competenze che va pienamente valorizzato nei prossimi sviluppi del Registro Nazionale;

l'importanza del lavoro svolto dall'AIRTUM è fondamentale anche per riconoscere e valorizzare l'iniziativa di «privati», attenti e competenti, capaci di anticipare soluzioni, laddove altri vedono solo difficoltà; con una vision a 360 gradi, che include attraverso la classificazione dei dati anche indicazioni preziose per la prevenzione, la cura e la successiva riabilitazione dei malati di cancro;

non c'è dubbio che la rete nazionale dei tumori e lo stesso referto epidemiologico rappresentino uno strumento indispensabile per verificare l'efficacia della prevenzione, attuata attraverso screening sanitari programmati dal Ministero della salute su base nazionale, indispensabili per ottenere diagnosi precoci e interventi tempestivi, con vantaggio per il malato e evidente risparmio di costi per il SSN;

solo con una visione complessiva dei profili di ogni patologia specifica, dalla diagnosi agli esiti, è possibile ottenere un monitoraggio, basato su prove di evidenza scientifica, sull'efficacia dei trattamenti terapeutici, soprattutto di quelli più innovativi e ancora in fase sperimentale;

la legge sul Registro nazionale dedica inoltre particolare attenzione al coinvolgimento delle associazioni di promozione sociale nella raccolta dati, cosa di fondamentale importanza soprattutto nel caso dei tumori rari. Molto spesso infatti è proprio nelle associazioni di malati che si crea il fulcro di competenze e di sensibilità che spingono il mondo scientifico ad interessarsi di questa o quella patologia, fino a generare un *expertise* a livello scientifico di elevata qualità;

tutto ciò, però, rende indispensabile accompagnare l'applicazione della legge con un investimento significativo nella formazione degli *stakeholder*: dai medici oncologi agli infermieri in oncologia, perché la raccolta e la registrazione dei dati sia la più rigorosa e tempestiva possibile. Ma iniziative di formazione vanno rivolte anche alle Associazioni, tipo APS, in particolare a quelle che si occupano di tumori rari, perché il loro contributo possa risultare efficace, fin dal primo momento. Una formazione che includa accanto alle indispensabili competenze cliniche ed assistenziali, anche conoscenze epidemiologiche e di statistica medica, opportunamente declinate con il supporto delle moderne tecnologie informatiche;

l'investimento in formazione di medici ed infermieri può avvenire anche durante il loro *iter* formativo, destinando tempi e risorse a questo obiettivo, con una didattica che consenta loro di imparare a gestire concretamente dati ed informazioni in modo corretto;

per tale motivo è necessario prevedere in ogni struttura un team di supervisione, che possa offrire consulenza ai colleghi e alle stesse Associazioni di pazienti, risolvendo dubbi ed incertezze, in modo rapido, per evitare di sottrarre tempo al rapporto con i malati, sia che si tratti di familiari impegnati in associazioni che di professionisti a pieno titolo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di investire, e far investire, risorse *ad hoc* nella formazione in questo ambito così delicato per la ricerca e la cura, soprattutto in questa prima fase applicativa della legge.

Art. 1

1.1

SILERI

Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole: «dei sistemi di sorveglianza», aggiungere le seguenti: «dei sistemi sanitari regionali (SSR)»;*

b) *dopo la parola: «identificati», aggiungere le seguenti: «per ciascuna regione e provincia autonoma».*

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Istituzione della Rete nazionale, Regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano».

1.2

[CASTELLONE](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera b) sostituire le parole: «e infettive» con le seguenti: «e delle malattie infettive tumore-correlate»;*

b) *alla lettera c) sostituire le parole: «e infettive» con le seguenti: «e delle malattie infettive tumore-correlate»;*

c) *alla lettera f) sostituire le parole: «e infettive» con le seguenti: «e delle malattie infettive tumore-correlate».*

1.3

[BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, STABILE](#)

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «fattori di rischio», aggiungere le seguenti: «e fattori di protezione».

1.4

[BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, STABILE](#)

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«m) inserimento nei LEA, aggiornandoli annualmente, dei nuovi dati relativi a prevenzione, trattamento e riabilitazione delle patologie oncologiche».

1.5

[SICLARI, BINETTI, RIZZOTTI](#)

Al comma 2, dopo le parole: «i soggetti che possono avere accesso alla medesima Rete», inserire le seguenti: «, le relative sanzioni a carico degli stessi in caso di mancato invio dei dati entro il termine di cui al comma 3,».

1.6

[SILERI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine dell'inserimento tempestivo, qualificato e sistematico dei dati nella Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano l'invio dei flussi prescritti secondo i tempi e i modi stabiliti dal regolamento di cui al comma 2, con validazione dei dati di competenza entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo quale adempimento obbligatorio Lea».

1.7

[SICLARI, BINETTI, RIZZOTTI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine dell'inserimento sistematico dei dati nella Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, i soggetti preposti, individuati con il regolamento di cui al comma 2, provvedono, entro la fine di ogni mese, all'invio degli stessi secondo le modalità stabilite dal regolamento medesimo».

1.8

[BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, STABILE](#)

Al comma 5, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La raccolta dati, in tutte le sue fasi e nei passaggi previsti, viene fatta avendo sempre presenti i principi dell'etica della ricerca clinica stabiliti dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3».

1.9

[BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, STABILE](#)

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) monitorare i trattamenti con farmaci dichiarati come innovativi, al fine di fornire nuove evidenze scientifiche sul loro grado di efficacia».

1.10

[BOLDRINI](#), [FARAONE](#), [BINI](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «possono essere stipulati,» con le seguenti: «possono essere stipulati dal Ministro della salute».

1.11

[BINETTI](#), [RIZZOTTI](#), [SICLARI](#), [STABILE](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «da almeno 10 anni» con le seguenti: «da almeno 5 anni».

1.12

[BINETTI](#), [RIZZOTTI](#), [SICLARI](#), [STABILE](#)

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

«7. Le università pongono particolare attenzione alla formazione degli studenti e degli specializzandi dei rispettivi corsi di laurea destinando alcuni CFU alla acquisizione di competenze specifiche in ambito epidemiologico, per consentire l'acquisizione e lo sviluppo delle conoscenze e delle abilità necessarie alla elaborazione di registri nazionali e internazionali».

Art. 2

2.1

[BOLDRINI](#), [FARAONE](#), [BINI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «possono essere stipulati,» con le seguenti: «possono essere stipulati dal Ministro della salute».

2.2

[CASTELLONE](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «incluse le» con le seguenti: «e dalle».

2.3

[CASTELLONE](#)

Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: «A tal fine, i soggetti di cui al presente comma, si dotano di un comitato scientifico, composto da: esperti in epidemiologia dei tumori e in oncologia, nonché da almeno un rappresentante di un Registro Tumori di popolazione, incaricato di garantire che le informazioni veicolate si ispirino al rigore della metodologia scientifica ed epidemiologica».

2.4

[BOLDRINI](#), [FARAONE](#), [BINI](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «possono presentare proposte» inserire le seguenti: «al Ministro della salute».

Conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «una risposta scritta e motivata» inserire le seguenti: «da parte del Ministro della salute».

2.5

[CASTELLONE](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza» inserire le seguenti: «fermo restando il rispetto degli standard scientifici».

2.6

[BINETTI](#), [RIZZOTTI](#), [SICLARI](#), [STABILE](#)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «entro 3 mesi» con le seguenti: «entro 6 mesi».

Art. 4

4.1

[SILERI](#)

Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole: «per l'istituzione del referto epidemiologico», aggiungere le seguenti: «per il controllo sanitario della popolazione delle aree più critiche del territorio nazionale»;*

b) *infine sostituire le seguenti parole: «dei soggetti individuati con il predetto decreto», con le seguenti: «, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano tenute al controllo quantitativo dei flussi che alimentano il referto epidemiologico».*

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Istituzione del referto epidemiologico per il controllo sanitario delle aree più critiche del territorio nazionale».

4.2

[BOLDRINI](#), [FARAONE](#), [BINI](#)

Al comma 2, dopo le parole: «dalle cartelle cliniche» inserire le seguenti: «, nonché dai dati socioeconomici forniti annualmente dall'Istat.».

Art. 5

5.1

[SILERI](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: «La raccolta e il conferimento, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei dati dei registri di patologia» con le seguenti: «L'obbligo di raccolta e di conferimento dei dati e di produzione dei flussi nei modi, termini e consistenza di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, di cui sono parte essenziale ed ineludibile i registri di patologia»;*

b) *dopo le parole: «rappresenta un adempimento» sopprimere le seguenti: «da valutare».*

Art. 6

6.1

[BINETTI](#), [RIZZOTTI](#), [SICLARI](#), [STABILE](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 30 giugno» con le seguenti: «entro il 30 dicembre».

6.2

[SILERI](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «30 settembre».

6.3

[ERRANI](#), [DE PETRIS](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 4» aggiungere le seguenti: «e sulla sostenibilità concreta delle funzioni attribuite alla Rete stessa in riferimento alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7».

Art. 7

7.1

[CASTELLONE](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Norme transitorie e finali)

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni e le Province Autonome provvedono affinché le normative ivi vigenti in tema di sorveglianza sanitaria della malattia oncologica vengano aggiornate con quanto previsto dalla presente legge, ed affinché la sorveglianza epidemiologica sulla malattia oncologica dei territori di loro pertinenza, non coperti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, venga espletata dai Registri tumori di popolazione esistenti ovvero da Registri tumori di popolazione di nuova istituzione».

